

CCXLVII.

1^a TORNATA DI MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 1903PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Disegno di legge (<i>Discussione</i>)	Pag. 9487
Bonificazione dell'Agro Romano (<i>Emendato dal Senato</i>):	
ABIGNENTE	9500
BACCELLI GUIDO	9501
BISSOLATI	
CELLI	9497
CHIMIRRI (<i>relatore</i>)	9506
DE NAVA	9498
DI SCALEA	9495-10
LOLLINI	9487-501
PRESIDENTE	9501
RAVA (<i>ministro</i>)	9501-08-12
RUBINI	9507-08
SANTINI	9494
SORANI	9501
TORLONIA L.	9512

La seduta comincia alle ore 10.10.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, numero 1489 (serie 3^a) concernente il bonificamento dell'Agro Romano ».

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, numero 1489 (serie 3^a), concernente il bonificamento dell'Agro Romano ». (*Modificato dal Senato*).

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, legge: (Vedi *Stampato* n. 209 C).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge e ha facoltà di parlare l'onorevole Lollini.

Lollini. Onorevoli colleghi! Mi duole veramente che la discussione di questo disegno di legge che ritorna dal Senato, dopo l'approvazione fattane dalla Camera nello scorso febbraio, venga così improvvisa e si faccia in una seduta mattutina alla presenza di un così scarso numero di colleghi. (*Comenti*).

Mi duole, perchè io non sono affatto dell'avviso dell'onorevole Baccelli, che fu il

proponente della legge medesima, il quale ieri, in fine di seduta, annunciava che le modificazioni apportate dal Senato alla legge, e delle quali noi oggi dobbiamo occuparci, sono di lieve momento.

Io credo all'opposto che le modificazioni apportate dal Senato agli articoli 7, 8 e 9 sieno di tale e tanta importanza, che, se non dovessero andare soggette a revisione e a modificazione da parte della Camera, il beneficio che dal bonificamento dell'Agro Romano tutti ci attendiamo, non si potrebbe affatto conseguire.

Tutti ricordate la grande amplissima discussione che si fece in questa Camera, in ordine ai criteri di espropriazione da seguirsi a carico di quei proprietari i quali, malgrado tutti gli eccitamenti e gli allettamenti ad essi prodigati dalla legge, sotto forma d'un numero considerevole di benefici, quali non trovano riscontro in nessun'altra precedente legge dello Stato italiano, resistessero al dovere morale, al dovere civile e sociale, di compiere le opere di trasformazione e di bonificamento agricolo, imposte dalla legge del 1883 e da questa che stiamo discutendo.

Vi fu discrepanza fra il ministro proponente e la Commissione; vi fu discrepanza anche nel seno della stessa Commissione, essendosi fatta circa la metà di essa calda e tenace sostenitrice d'un concetto che si imperniava sull'applicazione pura e semplice della legge del 1865, circa i criteri per determinare la indennità di espropriazione, salva la particolarità che, invece di doversi provvedere volta per volta alla nomina di periti, che dovessero stimare il giusto corrispettivo da pagarsi all'espropriato, si stabiliva un collegio permanente di periti: mentre l'altra metà della Commissione credette, per contro, pericoloso, come l'aveva creduto pericoloso il ministro, il metodo della perizia, e volle, invece, che l'espropriazione si facesse in base a criteri fissi e

determinati, desunti dal tributo diretto verso lo Stato, in base, cioè, al multiplo catastale,

Sorse, alla Camera, una terza tendenza, della quale io, a nome dei miei colleghi socialisti e, in genere, dei colleghi di questa parte estrema, mi feci propugnatore qui. Noi sostenemmo allora che fosse assolutamente necessario d'abbandonare tutti i vecchi concetti che erano stati fin qui seguiti in questa materia; che lo Stato non dovesse farsi esso, direttamente, espropriatore di coloro che non avessero ottemperato all'obbligo ad essi imposto dalla legge; e non dovesse assumersi altro compito che quello di mettere i possibili acquirenti, desiderosi di compiere il bonificamento, a contatto dei proprietari espropriandi, affinché in una libera gara potessero offrire il prezzo ch'essi reputassero corrispondente al valore reale del fondo.

Chiedemmo allora che ciò che si faceva per il modesto proprietario debitore di poche lire d'imposta si facesse anche per i grossi proprietari dell'Agro Romano, i quali fossero recalcitranti alla volontà del legislatore. Come il piccolo debitore d'imposta vede il suo campicello messo all'asta sulla base di un prezzo eguale a 60 volte il tributo diretto verso lo Stato, e, riescito vano il primo esperimento, sulla base di un prezzo eguale a 40 volte il tributo diretto, e successivamente, riescito vano anche il secondo esperimento, sulla base di 20 volte il tributo diretto, finchè, se pure il terzo esperimento va deserto, il fondo è devoluto allo Stato, così, noi dicevamo, si deve applicare il medesimo criterio ai grossi proprietari che si fanno ribelli all'obbligo imposto dalla legge.

Questo criterio parve, nella sua genuina applicazione attinta dalla legge sulla riscossione delle imposte, eccessivamente rigoroso e si credettero opportuni dei temperamenti, che vennero da me accettati. Fu allora che, col consenso del ministro Baccelli, si stabilì che il prezzo iniziale della gara dovesse essere non di 60 volte il tributo diretto verso lo Stato, bensì di 80 volte, e che, se la gara andasse deserta, allo Stato si devolvesse senz'altro il fondo espropriando, per tale prezzo; che se invece alla gara si presentassero oblatori, fosse data la facoltà di fare anche l'aumento del sesto, giusta le norme del Codice di procedura civile.

Così si creò una posizione incomparabilmente migliore ai proprietari dell'Agro Romano, in confronto a quella fatta dalla legge speciale ai debitori d'imposta e dal

Codice di procedura civile ai debitori comuni.

Tali sono le disposizioni che vennero introdotte nel disegno di legge e che corrispondono agli articoli 7, 8 e 9.

Contro questo metodo di espropriazione del progetto votato dalla Camera, sorse una grande e molto vivace opposizione fra i proprietari dell'Agro Romano, i quali con petizioni e con tutti gli altri mezzi influenti di cui possono disporre, fecero arrivare la loro voce, che fu molto ascoltata, nell'aule del Senato. E il concetto che era prevalso in questa Camera venne messo completamente in disparte. La Commissione senatoria, intendendo l'Ufficio centrale del Senato, ritornò al concetto delle perizie. La perizia però esso la voleva non come determinatrice del giusto prezzo da corrispondersi dallo Stato espropriante al proprietario espropriando, ma come punto di partenza per una gara da farsi tra gli aspiranti all'acquisto del fondo.

L'onorevole ministro Baccelli però, memore dei risultati della discussione in questa Camera, e compreso delle critiche gravissime mosse al sistema delle perizie, e degli inconvenienti sbalorditivi addirittura cui tale sistema aveva dato luogo, avendo per esso i prezzi di certi stabili raggiunto delle cifre addirittura favolose; (cito un caso solo, ricordato dallo stesso onorevole Baccelli, nel suo discorso al Senato, quello della tenuta *Grotta di Gregna*, del valore, calcolato in base all'affitto, di circa lire 200.000, portata dai periti alla cifra di oltre 3 milioni), memore in altri termini del mandato, come egli disse, che aveva ricevuto dalla Camera, di opporsi recisamente al sistema delle perizie, non accettò questo concetto informativo delle modificazioni che l'Ufficio centrale del Senato intendeva di portare alla legge in discussione.

Però l'onorevole Baccelli cedette sopra un punto che era sostanziale, perchè perdetta di vista che col sistema che aveva prevalso nella Camera si intendeva di conseguire un duplice intento. Da una parte, l'intento di impedire che lo Stato fosse oggetto di vere e proprie rapine, coperte dal manto della legalità, da parte dei proprietari espropriandi; dall'altra, l'intento di far sì che la legge stessa potesse essere veramente attuata nelle sue disposizioni di carattere coattivo. Ora l'onorevole Baccelli non poteva dimenticare che le disposizioni introdotte, per ciò che riflette l'espropriazione, nel disegno di legge quale uscì dalla prima discussione della Camera, miravano a far sì

che potesse lo Stato procedere libero e spedito nella esecuzione della legge, che non trovasse degli inciampi nella natura stessa degli organi di cui esso si compone. Invero, uno dei concetti che feci primeggiare in quella discussione e che mi pare trovasse il consenso della maggior parte dei banchi di questa Camera, era precisamente che lo Stato non doveva diventare proprietario dei terreni espropriati, perchè lo Stato non ha le attitudini, la capacità, gli organi, i congegni adatti per compiere, sia pure temporaneamente, la funzione di coltivatore. Esso non deve essere che l'organo di coazione per far sì che i terreni passino dalle mani inoperose ed incapaci in mani solerti ed abili.

Lo Stato deve essere soltanto l'organo coattivo per far sì che la sanzione dell'esproprio cada sopra i proprietari che vengono meno all'obbligo civile e sociale loro imposto dalla legge.

Quindi io dicevo (e questo concetto prevalse nella Camera): noi dobbiamo metterci in condizione che lo Stato non debba esso comprare, che in casi eccezionalissimi, perchè lo Stato non può farlo. Abbiamo l'esperienza di questi venti anni che lo dimostra. Se, finanziariamente, lo Stato non ha fatto un cattivo affare, perchè ha guadagnato circa 80,000 lire in quelle tre misere espropriazioni a cui è addivenuto...

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Duecentomila!

Lollini. Mi compiaccio di questa cifra maggiore enunciata dal ministro...

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. È anche nella relazione.

Lollini. ...perchè questo non fa che dare maggior forza al mio argomento.

Lo Stato dunque avrebbe fatto finanziariamente un buon affare, avrebbe guadagnato 200 mila lire e, tuttavia, ha espropriato poco meno di niente in 20 anni, non ha espropriato che tre modeste tenute. Quale è la ragione di ciò? La ragione è che lo Stato non aveva la capacità e la possibilità di rendersi esso acquirente dei fondi che non venivano bonificati. Lo Stato rivende (è vero onorevole Baccelli), ma non sempre può rivendere immediatamente, e quindi, per un certo periodo di tempo, deve rimanere esso proprietario, deve far esso il coltivatore. Ora voi comprendete che questo non risponde alle funzioni dello Stato, che sono di carattere amministrativo e politico. Per compiere siffatta bisogna esso non trova in sé gli organi corrispondenti, che man-

cano assolutamente nei nostri ingranaggi burocratici.

È questa la ragione per cui la legge dell'83, malgrado che le poche espropriazioni compiute fossero finanziariamente buone per lo Stato, non ha avuto alcun successo.

Quindi noi dicevamo: è necessario assolutamente che lo Stato eviti di farsi acquirente dei terreni, e per evitar questo, il modo è uno solo: quello di mettere all'asta i fondi e lasciare che il prezzo venga determinato dalla gara fra gli aspiranti all'acquisto e che proprietario diventi il maggiore offerente.

Questa era la regola, secondo la disposizione approvata dalla Camera, e perchè fosse regola e fosse l'eccezione soltanto il caso in cui proprietario divenisse lo Stato, avevamo creduto di limitare il punto di partenza dell'asta ad 80 volte il tributo diretto.

Riconosco anch'io che 80 volte il tributo diretto non corrisponde al prezzo, diciamo così, venale dei fondi nella zona de' dieci chilometri; sono anch'io dell'avviso del senatore Finali e dell'onorevole Celli, che primo espresse questo concetto qui nella Camera, che il prezzo giusto può considerarsi quello che oscilla fra le 100 e 105 volte il tributo diretto verso lo Stato. Ma noi credemmo fosse necessario fissarlo a non più di 80 volte il tributo diretto, per eccitare i proprietari a compiere le opere di trasformazione e di bonificazione agrario imposte dalla legge.

Lo Stato dà ai proprietari tutti i mezzi per compiere queste opere: assume esso (e li compì anche in passato) tutti i lavori di bonificazione idraulico; si impegna ad eseguire tutta la rete stradale; si impegna a dare scuole, medici e medicine; promette l'esenzione decennale dal tributo diretto erariale e da altre tasse; offre ancora il capitale per compiere le opere di trasformazione agricola al tasso del 2 e 50 per cento, rimborsabile in 45 annualità, a cominciare dal quinto anno dopo la concessione del mutuo; dà in una parola tali facilitazioni e benefici ai proprietari da metterli in condizioni di fare, togliendo ad essi ogni ragionevole motivo per ripararsi dietro la scusa invocata fin qui a propria discolpa: — Voi ci avete minacciata la espropriazione senza darci i mezzi per compiere le opere di trasformazione imposteci.

Lo Stato questa volta con la legge in discussione dà tutti questi mezzi, ed è ben naturale che, ciò essendo, dica anche alla

classe dei proprietari: Se, malgrado le concessioni fattevi, non compirete le opere di bonificazione, io vi esproprierò inesorabilmente.

Il carattere quindi di una sanzione ci deve essere; ed ecco perchè noi dicevamo: se vi può essere caso in cui la gara vada deserta e lo Stato diventi necessariamente proprietario degli stabili, il prezzo di questi non sia tale da costituire un premio per i proprietari neghittosi, ma in fondo rappresenti per essi una pena, sia pure limitata, come quella che consiste nel prezzo non eccedente 80 volte il tributo diretto verso lo Stato, il che rappresenta circa i quattro quinti del prezzo reale degli stabili, ma pur sempre una pena. E notate che questo concetto della pena era stato anche affermato nel progetto presentato dall'onorevole Baccelli alla Camera, quando egli disponeva che ai proprietari che non avessero compiute le bonifiche si sarebbe dovuta aumentare notevolmente la imposta fondiaria...

Baccelli Guido. Sotto forma di tassa sui terreni incolti.

Lollini. Perfettamente, onorevole Baccelli... come sino dal 1890 fu da me proposto nel Congresso radicale di Roma. Non solo, ma quel concetto era stato sostenuto anche da precedenti ministri e fra altri dall'onorevole Salandra.

Io ricordo infatti il discorso dell'onorevole Salandra, allora ministro di agricoltura e commercio, pronunziato in questa Camera il 15 dicembre 1899, nel quale egli disse: « Se vogliamo fare delle leggi di espropriazione per questa regione (parlava appunto dell'Agro Romano) o per qualche altra analogia, dovremo rassegnarci a farle molto draconiane; altrimenti non si avrà altro effetto se non quello di suscitare gli appetiti contro la fiacchezza dello Stato. »

Baccelli Guido. Allora non c'erano i vantaggi immensi d'ora.

Lollini. È verissimo, e appunto per ciò l'onorevole Salandra, che non è certamente sospetto di idee troppo radicali, sentiva la necessità di affermare come ministro che ci voleva una legge molto draconiana di espropriazione; altrimenti non si sarebbero che suscitati appetiti contro la fiacchezza dello Stato. Ma ora che ai proprietari si accordano tutti i benefici di cui è ricca a loro vantaggio questa legge, tanto più è indiscutibile nello Stato il diritto di dire loro: se voi non farete, io vi esproprierò, ed in tal modo, che non ci sia per voi un risultato economico troppo vantaggioso. Ed ecco la

ragione delle 80 volte il tributo diretto verso lo Stato, il quale, mentre raggiungerebbe l'effetto di una pressione sui proprietari per indurli a bonificare, d'altra parte metterebbe lo Stato al coperto dalla possibilità di dovere esso diventare proprietario di una quantità di terreni bonificabili, o quanto meno di dover pagare per i medesimi un prezzo esorbitante.

Ebbene, l'onorevole Baccelli al Senato dimenticò questo lato, che per me è il più importante della questione, e mentre si oppose vigorosamente a che rimanesse nella legge, come era stata modificata dall'Ufficio centrale del Senato, il concetto della perizia, consentì che la determinazione del prezzo sia demandata ad una Commissione di tre arbitri, nominati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, « che faranno una relazione unica e sommaria ».

Ora, onorevole Baccelli e onorevoli colleghi, io vi prego di considerare questa soluzione del problema, data d'accordo alla questione dall'Ufficio centrale e dall'onorevole Baccelli, e che ebbe assenziente, alla quasi unanimità, parte, il Senato.

È stato tolto dalla legge, nella sua espressione formale, il concetto della perizia, ma che cosa sono questi tre arbitri? Indubbiamente, se debbono determinare il giusto prezzo, che deve essere il punto di partenza della gara, essi debbono fare una valutazione del fondo. Abbiamo quindi la sostanza della cosa che si voleva togliere di mezzo. Onorevole Baccelli, io non mi appago delle parole: io guardo alle cose, e dico che è molto verosimile, e sarebbe anche del resto molto ragionevole, che il primo presidente della Corte di cassazione, quando dovrà nominare delle persone chiamate a determinare il giusto prezzo di un fondo...

Baccelli Guido. Non è il giusto prezzo; è la somma iniziale dell'incanto.

Lollini. Mi permetta, onorevole Baccelli, tutta la questione si aggira precisamente qui; se noi perdiamo di vista il punto vero della divergenza, non c'intenderemo più.

L'incanto c'è ancora nel progetto che stiamo discutendo: il Senato non ha fatto che appropriarsi il concetto che la Camera a questo riguardo aveva sancito con precisa disposizione di legge. Tutto il dissidio vertiva sopra il prezzo iniziale. Noi dicevamo: come prezzo iniziale dell'asta basta ottanta volte il tributo verso lo Stato: l'asta determinerà poi il prezzo giusto del fondo, il quale salterà fuori dalla gara tra gli aspiranti all'acquisto. Il Senato disse invece

che il prezzo giusto deve essere stabilito sin dal momento iniziale, sin da quando si apre la gara. Ed allora venne fuori il concetto dei periti. Affidiamo, si disse, la valutazione ai periti. L'onorevole ministro Baccelli, per le ragioni che ho esposte, si oppose a che si ricorresse all'opera dei periti, ed accettò invece il concetto dei tre arbitri, che debbono stabilire il prezzo d'incanto.

Ma i tre arbitri debbono compiere la stessa funzione che avrebbero compiuta i periti, ed è molto ragionevole e molto verosimile, ripeto, che il primo presidente della Corte di cassazione, quando dovrà nominare le persone che determinino, sia pure come arbitri, il prezzo iniziale della gara, nominerà degli uomini competenti, e così quei periti che avevamo cacciati dalla porta, rientreranno per la finestra; con questo di peggio che una perizia deve dare almeno delle ragioni e c'è modo quindi di controllarla, mentre questi tre arbitri che devono fare una relazione sommaria, non sono tenuti a dar conto dei criteri a cui si sono ispirati; essi che debbono giudicare, come disse l'onorevole Baccelli, *ex informata conscientia*, possono commettere gli eccessi peggiori nella determinazione del prezzo, senza che vi sia nemmeno la possibilità di controllarne il loro operato e rilevare le ragioni degli errori che possano aver commessi. È evidente quindi che ci troviamo nella stessa, se non pure in peggiore condizione, perchè, parliamoci francamente, tutti quegli inconvenienti che noi deploravamo per i periti, ci saranno anche con gli arbitri, quando pure non siano degli ingegneri. Temevamo allora tutte le influenze, tutte le circuizioni che si sarebbero potute dagli interessati esercitare sopra i periti: queste medesime influenze, queste medesime circuizioni possono anche spiegarsi sopra gli arbitri. Lo Stato procede in base a criteri morali, e non può lottare in questi casi ad armi eguali. Nel conflitto fra gli interessi dello Stato e quelli dei privati molto verosimilmente avrebbero ragione i privati, e lo Stato sarebbe il sacrificato.

Ed allora ne verrebbe questa conseguenza: che, per effetto di questa determinazione di prezzo fatta col mezzo di arbitri, si porterebbe il valore iniziale del fondo verosimilmente ad una cifra molto elevata, ed il più delle volte forse superiore al valore reale dello stabile e lo Stato diventerebbe normalmente l'acquirente, perchè, verosimilmente, non si troverebbe chi andasse ad offrire all'asta al disopra del prezzo stabilito

dagli arbitri. Lo Stato quindi diventerebbe d'ordinario l'acquirente del fondo e dovrebbe pagare i terreni dei proprietari espropriandi ad un prezzo superiore al loro valore. E così quel duplice inconveniente, che si voleva evitare, si avrebbe in questo caso in modo eminente e tale da preoccupare chiunque abbia a cuore gli interessi della collettività.

Io comprendo la condizione d'animo in cui si trova l'onorevole Baccelli...

Baccelli Guido. Sono tranquillissimo. (*Si ride*).

Lollini. Egli ha vivissimo desiderio che la legge giunga in porto. Ora io vorrei che l'onorevole Baccelli credesse alle mie parole, per poter gli assicurare che il medesimo desiderio lo abbiamo anche noi. Ella ha visto, onorevole Baccelli, con quanto amore anche da questi banchi si è discussa questa legge, ha visto che anche noi abbiamo cooperato al raggiungimento dell'intento, che è veramente comune. Qui però c'è una divergenza sostanziale di criteri che non può essere dissimulata, e la ragione della mia opposizione è che io temo che noi ci prepariamo una nuova messe di delusioni, io temo che quello che è avvenuto nei venti anni passati, avvenga per un altro lungo periodo della nostra vita nazionale, per ciò che concerne la questione dell'Agro Romano.

Noi avevamo, con la legge quale è stata votata dalla Camera, apprestati i mezzi per compiere veramente un'opera di altissima importanza civile e politica: con le modificazioni apportate dal Senato, se dovessero rimanere nella legge, io credo che lo Stato si priverebbe dello strumento adatto al raggiungimento del nobilissimo intento. Onorevole Baccelli, bisogna mettersi bene in mente il concetto, che io esposi allora e su cui insisto: bisogna fare molto assegnamento sull'elemento psicologico della legge, ed Ella questo ha dimenticato e non avrebbe dovuto, perchè è un illustre scienziato; Ella ha dimenticato che la ragione per cui la legge del 1883 non fu eseguita fu perchè i proprietari vedevano un interesse nell'espropriazione ed anche prima che la legge fosse votata dicevano allegramente allo Stato: espropriateci; e quei pochi che lo furono si mostrarono ben contenti di essere spossessati dei loro beni, e certo in ogni caso non poterono dolersi che il prezzo di espropriazione fosse inferiore al valore del fondo.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ha guadagnato lo Stato.

Lollini. Sì, ha guadagnato lo Stato. Ma sa perchè, onorevole ministro, lo Stato ha guadagnato? Perchè le espropriazioni furono poche, perchè la gara fu elevata artificialmente, per quella specie di fame di terra che si aveva: si fece una gara che diede risultati disastrosi per gli acquirenti, ed i prezzi salirono al di là del giusto e del verosimile. Ecco la ragione per cui lo Stato ha lucrato in quelle operazioni, malgrado l'elevato prezzo delle espropriazioni. Ma se lo Stato avesse proceduto all'espropriazione con maggior larghezza, allora non si sarebbero avute quelle gare disastrose che costituiscono un impedimento alla attuazione della bonifica.

Io, dunque, diceva all'onorevole Baccelli, che egli ha avuto torto di non tener conto dell'elemento psicologico della legge. Con la legge quale era uscita dalla Camera, i proprietari saprebbero che essi hanno (uso una frase novissima) una spada di Damocle sul loro capo: da una parte si i benefici, ma dall'altra la minaccia di espropriazione, che può aver luogo anche sulla base di 80 volte il tributo diretto; ed allora essi, più che dall'allettamento del premio, sarebbero spinti a compiere l'opera di bonificazione e di trasformazione agraria dal timore del danno che potrebbero risentire dall'espropriazione. Col concetto prevalso al Senato, se dovesse rimanere intatto nella legge, i proprietari potrebbero invece dormire tranquillamente fra due guanciali, perchè essi saprebbero che l'espropriazione non potrebbe aver luogo che a condizioni vantaggiose per essi e quindi direbbero: per male che vada, per noi andrà sempre bene.

Nè creda l'onorevole Baccelli che bastino a produrre l'effetto desiderato i vantaggi dalla legge accordati. Son troppi forse, come giustamente è stato detto qui nella Camera e nel Senato, ma ciò non di meno essi non bastano a far raggiungere il fine voluto, quando si tratta di lottare contro consuetudini secolari, quando interessi di classi e di ceti si oppongono alla trasformazione agraria, quando difettano le capacità tecniche che sono gli elementi più necessari per imprese di questa natura.

Non dirò le ragioni, che furono, del resto, già esposte da me e da altri nella passata discussione per cui tutta la categoria dei mercanti di campagna ha interesse che questa legge non si applichi.

Santini. Non è vero!

Lollini. Eh, lo disse già.

Santini. E lo ripeto adesso; come si ripete Lei, mi ripeto anch'io.

Presidente. Non facciano conversazioni.

Lollini. Io allora notai che l'onorevole Santini non faceva che affermazioni campate in aria, mentre c'è tutta l'esperienza, non solo di un ventennio ma di secoli, che dimostra l'esattezza del mio ragionamento. I mercanti di campagna presuppongono il latifondo, ed è da questa forma di coltura che essi ricavano, avendo in affitto vaste estensioni di terreno, un largo profitto.

Essi hanno interesse che le cose rimangano nelle condizioni in cui sono.

I grandi proprietari, principi, duchi, marchesi, e via dicendo...

Santini. ...Spiantati.

Lollini. ...i quali hanno pur'essi delle abitudini che non sono quelle dell'agricoltore e del gentiluomo campagnuolo ed hanno altre occupazioni...

Santini. Non è vero: vanno in campagna coi guarda-macchie.

Presidente. Onorevole Santini!

Lollini. Potranno forse le nuove generazioni che verranno su sentire la necessità dei nuovi tempi, comprendere che la vita d'ozio e di godimenti non è vita che risponda a dignità civile, è vita che nemmeno corrisponde al bene inteso interesse economico dei loro patrimoni e delle loro aziende: ma, salvo qualche lodevole eccezione, nella generalità dei casi la classe dei grandi proprietari terrieri di Roma queste necessità della nuova vita moderna non le sente ancora.

E poi, dicevo, ci vuole la capacità, ci vogliono le attitudini. Poichè oggi non si conduce, non si amministra più una grande azienda agricola coi criteri di un tempo: bisogna avere della competenza commerciale, della competenza agronomica, che non son proprie di tutti. Nessuno può oggi improvvisarsi agricoltore. Vi sono qui degli agricoltori valentissimi, i quali sono in grado di confermare l'esattezza di quello che io affermo. Quindi, onorevole Baccelli, gli allettamenti e i benefici non bastano, quando le condizioni personali dei proprietari non sieno propizie a far sì che essi agiscano come stimolo sufficiente a determinare l'attività.

Ci vuole qualche altra cosa, ci vuole l'aculeo, che deriva non tanto dalla speranza di un vantaggio quanto dal timore di un danno economico, timore che, a mio fermo convincimento, agirà più della speranza. Ci vuole quindi la minaccia della espropriazione, a condizioni tali che la

espropriazione non si converta in un immeritato beneficio per il proprietario poltrone e incapace.

Del resto, onorevoli colleghi, (e mi approssimo alla fine) la nostra legge, quella votata dalla Camera, era tale veramente che potesse costituire una vulnerazione del diritto di proprietà? Io dico anzitutto (mettendomi per un momento dal punto di vista di un conservatore moderno e prescindendo da quelle che sono le mie vedute personali) che se anche questa menomazione del diritto di proprietà vi fosse, non ci sarebbe gran ché da dolersene.

Il diritto di proprietà nemmeno per i conservatori, e tanto meno per l'onorevole Baccelli, non è più l'*jus utendi et abutendi* dell'antico diritto quiritario.

Le leggi moderne vi pongono ogni giorno delle limitazioni nell'interesse della convivenza civile, per ragioni di pubblico bene, d'interesse generale. Lo Stato, che riconosce, protegge, difende il diritto di proprietà, ha bene facoltà di porre anche delle limitazioni al trasmodare di questo diritto. E quando per ragioni politiche e sociali crede lo Stato che sia venuto il momento di agire seriamente per far cessare la vergogna del deserto di morte intorno alla sua capitale, quando lo Stato impone ai proprietari, come corrispettivo dei vantaggi, l'obbligo di compiere trasformazioni e bonifiche dei loro terreni, i proprietari che non ottemperano a questo imperativo dello Stato si mettono fuori della legge e del diritto, e lo Stato può quindi applicare ad essi una punizione sotto la forma dell'espropriazione a condizioni svantaggiose.

Se anche, pertanto, i proprietari ricalcitranti venissero a subire in qualche modo una diminuzione del loro diritto di proprietà, non vedo perchè dovremmo preoccuparcene. Ma questa menomazione non c'è; perchè, l'abbiamo detto e ripetuto, l'ottanta volte il tributo diretto è il punto di partenza per la determinazione del prezzo di espropriazione, non il punto di arrivo: la gara equilibra e stabilisce il prezzo giusto. Permettetemi, onorevoli colleghi, che io vi esprima questo concetto con parole ben più autorevoli delle mie, con le parole del senatore Casana, che fu il relatore dell'Ufficio centrale del Senato.

L'onorevole Casana, discutendosi questa questione, disse: « Ora per constatare quale sia il valore di un fondo e per conseguenza il prezzo che all'espropriato deve essere dato, nessun esperimento migliore può esservi che

l'asta fatta onestamente. Tutta la questione si riduce dunque nel provvedere a che le condizioni dell'asta siano tali che possa svolgersi convenientemente e resti escluso completamente il pericolo di disoneste intelligenze ». L'onorevole Casana adunque riconosceva che la gara è il modo migliore per determinare il giusto prezzo; e allora, onorevoli colleghi, quando nel disegno di legge che uscì dalla Camera si trova precisamente l'asta come correttivo di quello che di arbitrario vi potesse essere nella determinazione originaria del valore dello stabile espropriando, io dico che dobbiamo essere tranquilli, che anche i più ortodossi possono star sicuri che col sistema nostro nessuna ingiustizia sarà commessa in danno di chicchessia. Invece col sistema adottato dal Senato si premia la negligenza, col danno manifesto di tutti i contribuenti, si fa un beneficio immeritato ai grandi proprietari accidiosi dell'Agro Romano. Lo diceva l'onorevole ministro Baccelli...

Voci. Ex ministro.

Lollini. Allora era ministro.

Baccelli Guido. Lasci andare che non me ne importa niente.

Lollini. ... e lo affermava pure il senatore Finali. Dalla approvazione di questa legge, dicevano l'uno e l'altro, deriverà senz'altro un aumento del valore dei fondi.

Baccelli Guido. Senza dubbio!

Lollini. Senza dubbio; ed io mi compiaccio di prendere atto di questa conferma dell'onorevole Baccelli. Ora io domando: Vi par giusto che nel determinare il prezzo da corrispondersi ai proprietari si debba anche tener conto di quella plusvalenza che deriverà ai fondi bonificabili dalle promesse esenzioni di tasse e dall'obbligo assunto dallo Stato di fornire il danaro a mite interesse, con la facoltà di restituirlo in lungo periodo di anni?

Vi par giusto, onorevoli colleghi, che si debba tener conto, come avverrebbe indubbiamente col sistema prevalso al Senato, di questi coefficienti della legge, che vanno a dare maggior valore ai beni dei proprietari, come di elementi che entreranno nella determinazione del giusto prezzo dovuto agli espropriandi?

Voi comprendete, onorevoli colleghi, che commetteremmo una vera e propria aberrazione accettando siffatte formole di espropriazione.

Una legge che ha un carattere politico e che si propone dei fini sociali come questa, si convertirebbe in un immeritato beneficio per

i proprietari che si facessero ad essa ribelli, ciò che costituisce un controsenso ed un assurdo. Controsenso ed assurdo che rivestono un carattere anche di maggiore gravità per tutto il meccanismo che si verrebbe a stabilire a maggior profitto di coloro che dovessero assoggettarsi all'espropriazione.

Si è voluto mantenere (già ve lo dissi) anche un po' della nostra proposta, e cioè la parte che riguarda la gara; ma si è snaturato il punto sostanziale che giustifica la gara. La gara si comprende quando si parla del multiplo di 80 volte, che corrisponde a circa quattro quinti del prezzo reale. Ma non si comprende più la gara quand'essa diventa un eccitamento ad una maggiore resistenza dei proprietari attuali alla esecuzione della legge, dal momento che l'aumento che derivasse dalla gara costituirebbe un di più sul giusto prezzo determinato dagli arbitri. (*Segni di diniego del deputato Baccelli*).

Si, onorevole Baccelli, se ne persuada; secondo il progetto del Senato, compito degli arbitri è quello di stabilire il giusto prezzo fin da principio. Ed io sarei anzi contento se gli arbitri si mantenessero in questi limiti.

Io temo invece che l'apprezzamento si farà sempre a vantaggio dei proprietari, mai a beneficio dello Stato.

E allora la gara, o non si farà per mancanza di concorrenti e il fondo espropriando resterà allo Stato a condizioni onerose; ovvero se avrà luogo, rappresenterà una specie di truffa, permettetemi che lo dica, in danno dei capitalisti volenterosi che venissero qui per impiegare i loro danari e la loro operosità nella grande trasformazione dell'Agro Romano. Non è raro che chi partecipa alla gara si spinga nell'offerta al di là di quello che è il giusto segno. Questo pericolo è tanto maggiore se la gara si apra su di un prezzo che non sia al di sotto del valore reale del fondo. In questo caso, voi lo comprendete, o signori, la gara non può costituire che un eccitamento ad aumentare ancora i benefici dei proprietari che hanno opposto resistenza alla legge.

Per queste ragioni io prego vivamente la Camera di voler riaffermare integralmente i suoi concetti, richiamando il Senato ad una nuova discussione di questo argomento.

Io ho la fiducia che, all'infuori di quelle che sono le preoccupazioni dell'interesse privato che si sono fatte valere (è inutile nascondere e sarebbe puerile negarlo) nell'altro ramo del Parlamento ed hanno for-

mato colà una corrente ostile alla formula di espropriazione già da noi votata, ritornando il Senato a mente più calma e più libera sulle deliberazioni prese dalla Camera riconoscerebbe che il diritto dei proprietari era tutelato più che a sufficienza.

Ad ogni modo, riaffermando la Camera i suoi concetti ed accogliendo gli emendamenti che io ed il collega onorevole Di Scaglia abbiamo presentato, i quali non sono che la riproduzione degli articoli 7, 8 e 9 che già ottennero il suo voto, farà opera lodevole di coerenza e bene provvederà per l'efficace esecuzione della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Io mi era proposto di non intervenire nel dibattito di questo disegno di legge, come che siasi così discusso e sviscerato in tutta la sua compagine da sembrarmi che un'ulteriore discussione dovesse tornare affatto inutile. Senonchè non posso lasciare inosservate talune critiche, severe e forti, quanto non eque, dell'onorevole Lollini. Io mi espressi favorevolmente all'intero concetto della legge, e mi opposi recisamente ed energicamente per quanto era in me a quell'emendamento che, me lo perdoni l'onorevole Baccelli, egli accettò con soverchia condiscendenza. Ed è precisamente il giustificato rigetto di quel disgraziato emendamento la ragione, onde la legge ci ritorna dal Senato. Ma acqua passata non macina più, ed io che ho combattuto quell'emendamento che di una legge d'amore, faceva una legge di odio, compiacendomi sia stato sepolto, suffragherò ben volentieri del mio modesto voto la tanto invocata legge di vera redenzione per l'Agro Romano, legge eminentemente igienica, che deve stare a cuore a tutti e specialmente ai partiti che dell'igiene dei lavoratori si fanno, per quanto ingiustamente, un monopolio.

L'onorevole Lollini ha dichiarato che non voleva dire delle parole grosse; ma egli ha semplicemente tacciato di truffa i mercanti di campagna ed i proprietari dell'Agro Romano. Sarà questa una parola, più o meno grossa, ma certamente non è molto parlamentare...

Bertesi. Se indica veramente la cosa, è parlamentare.

Santini. Ella non è il presidente; quando lo sarà, lo ascolteremo col corno acustico. (*Si ride*).

Sgarbatamente, dicevo, offende una classe di onesti cittadini i quali hanno diritto che

chi li rappresenta in Parlamento li difenda da questa ingiustificata accusa.

Io sono plebeo e me ne onoro, non appartengo ai principi romani; ma sfido l'onorevole Lollini a citarmi quali siano questi principi romani, che dal '70 in poi abbiano arricchito. La maggior parte di essi sono a terra per avere impiegato i loro capitali con generosità e con fiducia non ricambiate. Ecco i principi romani che arricchiscono alle spalle dei lavoratori!

Ripeto sono plebeo e me ne vanto; ma a differenza di lei, onorevole Lollini, che non ha potuto studiare l'Agro Romano nelle aule dei tribunali, io mi onoro anche di essere figlio e di famiglia di modesti agricoltori e di conoscere l'Agro Romano; e mi meraviglio anzi che anche Ella non abbia al pari di taluni suoi colleghi pur parlato del *jus primæ noctis*, perchè, forse, è nel suo pensiero. (*Ilarità*). E poi, voglia conciliare il suo asserito vantaggio e la proclamata ribellione dei proprietari a questa legge; una volta che Ella dice che la legge farà aumentare il valore delle campagne così che Ella pretenderebbe inasprire fin da ora le tasse su i proprietari, ipotecando l'avvenire, senza sapere quali potranno essere gli effetti a tanta distanza.

Mi pare che spesso gli avvocati cadano in contraddizione con sè stessi. (*Commenti — Ilarità*).

Quindi io debbo, ancora una volta, protestare, come cittadino e deputato romano, contro questa leggenda, che si vuol artificiosamente creare attorno ai proprietari ed ai mercanti di campagna di Roma, dipinti quale gente ad altro non intenta che a sfruttare il lavoratore, sordidamente avida di denaro, mentre prove matematiche stanno a dimostrare che, non solo i principi romani, ma gli stessi mercanti di campagna hanno perduto moltissimo di ciò, che possedevano.

Io voglio quindi augurarmi che la Camera non segua l'invito dell'onorevole Lollini, che vorrebbe consigliare il Senato di discutere la legge con maggiore calma, come egli ha detto. Egli creda pure che nel Senato la calma è sovrana più che non regni qui! Io spero, invece, che la Camera seguirà l'invito di coloro, che hanno studiata questa legge; e spero che, anche per un riguardo coscienzioso, che io sento verso l'onorevole Baccelli il quale ha posto tanto amore e tanta fatica nello studiare e proporre questa legge, che la Camera, eziandio per la simpatia, che l'onorevole Baccelli a ragione

riscuote su tutti i settori, vorrà votare questo disegno di legge quale ci ritorna modificato dal Senato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Scalea.

Di Scalea. Onorevoli colleghi! Io non entrerò nel merito della questione che è stata vagliata e discussa lungamente dall'onorevole Lollini.

Anzitutto sento il dovere di dichiarare che le mie parole non debbono suonare sfiducia negli effetti della legge e avversione al pensiero elevatissimo che l'ha ispirata. L'onorevole Baccelli che forse mi considera un avversario della legge...

Baccelli Guido. No, niente affatto; anzi...

Di Scalea. ... sa con quanto pensiero di affetto io abbia parlato in questa Camera lodando questo disegno di legge che veniva a risolvere uno dei più importanti problemi che dalla redenzione di Roma in qua si sieno dibattuti nel Parlamento italiano.

Ma sentivo il dovere di non tacere innanzi ad una questione che era stata dibattuta nell'altro ramo del Parlamento, in modo, da far quasi sospettare (ed io ho letto con cura ed attenzione i resoconti parlamentari del Senato) da far quasi sospettare, dico, che la nostra decisione sia stata presa con intempestiva leggerezza. Io sentivo prepotente il bisogno di venir qui, ritornando nei nostri pensieri, ad affermare che, se l'articolo 7 fu votato dalla Camera elettiva, lo fu nell'intento di rendere più efficace la legge che discutevamo, anzichè nel sospetto di creare ostacoli e di suscitare sentimenti di lotta di classe. Questo non fu mai, credo, nel pensiero della Camera italiana.

Noi abbiamo discusso serenamente e lungamente dell'argomento; e l'onorevole Baccelli, che allora era ministro di agricoltura e commercio, non si oppose certamente a che il pensiero del nostro articolo 7 fosse dalla Camera respinto. Anzi l'origine della compilazione dell'articolo 7, fu la parola autorevole di un ministro di agricoltura e commercio, l'onorevole Carcano, il quale, in una relazione ufficiale, affermava come il sistema delle espropriazioni fosse stato il più valido ostacolo all'attuazione della legge sull'Agro Romano. Ed allora si studiò: quale il sistema migliore? E qui mi consenta la Camera, che io apra una parentesi. Il principio dell'espropriazione è un grande ostacolo, certe volte, al legiferare, perchè la nostra coscienza è combattuta fra i sentimenti ortodossi che debbono tutelare l'affermazione del principio di proprietà e gli ideali che

si aprono all'orizzonte, e che debbono invece integrare l'azione dello Stato. Fra questi due principî, spesso oscilla la coscienza del legislatore. Ora noi abbiamo una serie di leggi, quella per le bonifiche, quella pei monumenti ed altre simili, per le quali avremmo bisogno di discutere e di affermare una legislazione che potesse variare il principio d'espropriazione, così come è sancito dalla legge comune; ma questa grande questione, d'indole generale, non è mai ancora stata affermata dal pensiero legislativo; di modo che noi dobbiamo creare delle disposizioni legislative, caso per caso. Ed è appunto del caso dell'Agro Romano, che noi ci siamo occupati.

Quale era il pensiero della Camera eletta? Era quello di non considerare l'espropriazione così come fu considerata dal nostro Codice civile. L'articolo 39 della legge del 1865 dispone tassativamente che « l'indennità dovuta all'espropriato, consisterà nel giusto prezzo che, a giudizio dei periti, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra-vendita ». La maggioranza della Camera credeva con noi che questo non fosse il caso dell'Agro Romano. Noi, sostenitori dell'emendamento che poi divenne l'articolo della legge, dicevamo che nella compra-vendita libera non vi sono elementi che concorrano ad aumentare il valore del capitale fondiario. Questa legge per l'Agro Romano è una legge di privilegio poichè accanto ai doveri ha posto certi diritti; abbandonando il concetto primordiale del disegno ministeriale viene con opportune concessioni a togliere quell'asprezza di imposizioni e quel carattere coercitivo che avevano le leggi precedenti. Ora dacchè lo Stato dà delle concessioni di credito e delle esenzioni di tributi noi dobbiamo ritenere che questi terreni aumenteranno di valore e allora non è più il caso di adottare la procedura sancita dal diritto comune. Questo, mi pare, fu il pensiero nostro al quale l'onorevole Chimirri con tanta acutezza di mente si oppose, ma che la Camera volle nella formula dell'articolo 7 affermare.

Invece l'altro ramo del Parlamento, ed io ho letto attentamente i resoconti stenografici, ha considerato la formula del nostro articolo come una vera affermazione di giacobinismo economico contro la classe dei proprietari romani, e forse anche come un'affermazione rivoluzionaria contro il diritto di proprietà. Questo doloroso dissidio pose l'onorevole ministro Baccelli in un dubbio angoscioso. L'onorevole Baccelli do-

vette accogliere la formula dell'articolo 7 così come fu modificata dal Senato e ciò fece pur di giungere a veder realizzato il sogno legislativo del suo programma.

Ma io, ed ho finito, modestamente osservo: l'articolo 7 approvato dal Senato non corrisponde neppure, credo, al pensiero che ha ispirato l'Ufficio centrale a formularlo. L'Ufficio centrale voleva infatti che esso fosse come il ramoscello d'ulivo di conciliazione fra il pensiero della Camera ed il pensiero del Senato.

Vediamo anzitutto perchè noi non volevamo l'asta. Noi credevamo che l'asta potesse dar luogo ad inconvenienti d'indole morale ed economica, tali da impedire l'efficace funzionamento dell'espropriazione. L'istituto dell'espropriazione, dicevamo, invece di essere strumento di un'opera redentrice può, con questo sistema, diventare mezzo per una gioconda speculazione.

E se questo è il nostro timore, permettano i colleghi che io dica francamente che esso non è bandito dal modo come è stato formulato l'articolo 7 dall'Ufficio centrale del Senato. Ma vi è di più: la discussione avvenuta al Senato del Regno sull'articolo 7, non ci dà luce, anzi offusca, quasi direi, il pensiero che, forse, sarà stato nella mente degli egregi commissari dell'Ufficio centrale, ma che non è certo chiaramente, lucidamente, tassativamente espresso nelle parole che formano l'articolo 7 in questione. E se la Camera lo consente, dirò francamente che la discussione avvenuta al Senato dava quasi ragione a noi che credevamo che il mezzo più pratico, per risolvere il problema gravissimo, fosse quello del multiplo catastale. Purtroppo in Italia dobbiamo sollevare queste questioni perchè non abbiamo ancora il catasto.

Ed infatti, se l'onorevole relatore ed il ministro leggono le gravi obiezioni fatte all'articolo 7 dal senatore Cerruti, vedranno come questo articolo si presti ad interpretazioni arbitrarie, come diventi oscuro, e si usino in esso vocaboli impropri; poichè io non potrò mai persuadermi che gli arbitri non siano, in questo articolo, veri e propri periti.

De Nava. Lo dissero che l'hanno voluto fare oscuro appositamente!

Di Scalea. Anzi aggiungo, poichè m'interrompe l'amico De Nava, confermando le mie parole, che dal resoconto del Senato appare come questo articolo volontariamente si facesse rimanere oscuro.

Quale è la conseguenza dell'oscurità di

questo articolo, che se la Camera desidera potrà leggere? La conseguenza è questa: che verrà compilato un regolamento, che non sarà l'espressione sincera del pensiero della Camera, a modificarla, se non a distruggere, per necessità di chiarirlo, l'articolo 7, come è stato formulato.

Mi si obietterà: tutte queste sono belle e savie ragioni, ma il fatto grave è questo: che, se noi modifichiamo l'articolo, così come è venuto dal Senato, forse, la legge non sarà approvata in questa Sessione.

E di questa obiezione, onorevole Baccelli, io mi sono fatto uno scrupolo doloroso. (*Interruzione del deputato Torlonia.*) Doloroso, giacchè l'onorevole Torlonia mi interrompe, perchè io sono convinto che la dizione dell'articolo 7 non risponda efficacemente ai fini della legge; ma poichè nella mia coscienza di legislatore e di cittadino italiano, desidero che la Sessione presente non si chiuda senza che questo disegno di legge sia approvato dal Parlamento italiano; così sono timoroso ad ostinarmi in un pensiero, il quale, forse, potrebbe far naufragare la legge.

Ma sono convinto, onorevoli colleghi, che noi, mantenendo l'articolo 7, ricadremo nelle stesse gravi difficoltà che erano state rilevate dall'onorevole Guicciardini, dall'onorevole Niccolini e dalle relazioni dei ministri predecessori dell'onorevole Baccelli; gravi difficoltà, le quali hanno reso sterili le risultanze di una legge, che doveva essere legge di redenzione della campagna che circonda l'eterna capitale d'Italia.

Ora io vi dico che queste obiezioni avverranno. Noi facciamo in questo momento della politica sperimentale; se il nostro emendamento, che non è che la riaffermazione di un pensiero votato dalla maggioranza della Camera, dovesse essere di ostacolo alla approvazione della legge, stia pur tranquillo, onorevole Baccelli, dimentico me stesso per l'alta utilità che questa legge arreca, utilità pratica, ma più che altro per il suo pensiero altamente etico e sociale. Quindi conchiudo: ho voluto con l'onorevole Lollini ripresentare l'emendamento, così come era stato votato dalla maggioranza della Camera, per riaffermare il pensiero, solennemente sanzionato da un voto della Camera elettiva. Sembrava a me quasi viltà politica il tacere, e poichè il dissidio è stato, onorevole Chimirri, più grave di quello che Ella crede, perchè è stato dissidio di pensiero fondamentale fra Senato e Camera, dissidio nel modo come deve

essere considerata la proprietà privata dinanzi all'esigenza dello Stato, questione grave e complessa e altamente politica, ho creduto che questo nostro pensiero doveva essere oggi riaffermato, che il nostro articolo non doveva avere inonorata e silenziosa sepoltura, ma, ripeto per concludere, che se questo articolo dovesse in alcun modo arrestare il cammino trionfale della legge, io per conto mio sono pronto a ritirare la mia firma, convinto che ben presto noi dovremmo presentare un disegno di legge speciale che modifichi questa grave questione.

Ed ho finito, onorevoli colleghi, ho finito e debbo fare un'ultima dichiarazione. L'altra volta, quando ebbi l'onore di parlare alla Camera, finii con un canto ed un inno, oggi finisco con un augurio, ed è che non ostante l'articolo 7 i proprietari della campagna romana, tanto valorosamente difesi dall'amico Santini, ci diano l'esempio vero di un pensiero di progresso civile, e non diano allo Stato il doloroso ufficio dell'espropriazione che sarà una pena e una condanna, pena e condanna alla quale spero come cittadino italiano, che noi non dovremo assistere.

Baccelli Guido. Non si farà espropriare nessuno, tanti sono i vantaggi della legge!

Di Scalea. Speriamo!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Celli.

Celli. Dopo gli eloquenti discorsi degli onorevoli Lollini e Di Scalea, non debbo fare che una dichiarazione di voto. Io rimango nella mia convinzione, che il modo dell'espropriazione così come lo vuole il Senato, mentre sarà di premio eccessivo ai proprietari, sarà un grave ostacolo alla legge, il giorno in cui si voglia applicarlo. Ma già nella Commissione parlamentare mi associi alla maggioranza dei colleghi appunto perchè ritenevo e ritengo che questo caso dell'espropriazione sia raro, come è detto nella relazione, e più che raro come io aggiungo. Nel dissidio che si è manifestato anche oggi, e che molte altre volte tornerà dinanzi alla Camera, tra la proprietà privata e il diritto sociale, io non so se ci sia posto per una proposta conciliativa. E la mia proposta conciliativa sarebbe questa: per il momento lasciamo da parte questa maledetta o benedetta espropriazione, tanto più che l'onorevole relatore lo dice, e noi ne siamo convinti, e ce lo ripete ora anche l'onorevole Baccelli, questo caso non si verificherà. Tanto meglio. E allora perchè mantenere questo spauracchio

che divide gli animi nella Camera e nel Senato?

Togliamo dunque da questa legge tutti gli articoli relativi alla espropriazione: lasciamo tutto il resto, cioè i premi. Così noi metteremo alla prova i proprietari: non faranno niente? (*Interruzioni*). E allora avremo nuove ragioni perchè il Parlamento voti una legge anche severa di espropriazione, non soltanto per l'Agro Romano ma per tanti e tanti altri casi che potrei accennare. Del resto nella legge che discutiamo è detto che il Governo non è obbligato ad accettare il giudizio degli arbitri, laonde in molti e molti casi non si esproprierà, soprattutto quando i proprietari abbiano avuto la fortuna di giudizi arbitrari eccessivamente favorevoli e quando la espropriazione rappresenterebbe un disastro per lo Stato. Io credo che lo stesso Senato non dovrebbe opporsi alla mia proposta, perchè mentre nella legge lasciamo tutto il dolce, ne togliamo il po' d'amaro che c'era. Ad ogni modo voterò la legge anche se fosse respinta la mia proposta conciliativa; la voto nella speranza, e per quanto mi riguarda, alla condizione che alle espropriazioni non si arrivi mai, e che gli articoli relativi rimangano lettera morta.

Se poi ad espropriazioni disastrose si dovesse sul serio venire, la pubblica opinione insisterà potentemente perchè Camera e Senato risolvano una buona volta questo complicato problema delle espropriazioni secondo la giustizia sociale.

Ricordo purtroppo che il Senato è recidivo nello snaturare le buone leggi della Camera in fatto di espropriazione. Quel che accade ora per questa legge accadde anche per la legge sulle bonifiche; lo sa il collega De Nava come quella legge fu snaturata e come essa ora nella sua applicazione non vada, soprattutto pel male che fece il Senato con certe modificazioni, che tornate fra noi passarono clandestinamente quando la Camera era tutta occupata nell'ostruzionismo.

L'onorevole Di Scalea ha detto che anche in fatto di monumenti bisogna adottare nuovi e più equi principî di espropriazione. Io ricordo che quando si discuteva la legge per le case popolari ebbi anche a presentare un emendamento della stessa intonazione di quello che contribuì ad introdurre nella legge per l'Agro Romano; allora l'onorevole Luzzatti, padre di quella legge, ed altri della Commissione e il ministro stesso mi contentarono accettando un mio ordine del giorno

che insisteva per la preparazione di un disegno di legge sulle espropriazioni in ogni caso in cui la proprietà privata si opponesse ai supremi interessi della salute pubblica, come la captazione e condutture d'acqua potabile e per ragioni igieniche di ogni sorta. Insomma io credo che la questione delle espropriazioni in un senso veramente moderno e non nel senso dell'antico e vieto diritto romano si imponga seriamente.

Il Ministero ha fatto un programma assai vasto, che comprende anche la colonizzazione del latifondo, ma se non presenterà una legge nuova e moderna sulle espropriazioni, le belle parole del programma governativo non saranno che buttate là con eccessiva leggerezza; e questo io non posso ritenere se penso al mio amico personale, il ministro di agricoltura e commercio. Ad ogni modo non voglio assumermi responsabilità e voterò la legge comunque essa sia: del bene ce n'è nella legge, ed io tengo a questo nella speranza che il male che può esservi venga evitato. Io poi nemmeno potrei continuare in una opposizione sia pure parziale anche per un riguardo all'onorevole Baccelli che ha preso tanto a cuore la legge dell'Agro Romano. Per queste considerazioni e circostanze, anche se la mia proposta conciliativa non venisse adottata, io voterò egualmente in favore della legge. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

De Nava. Sarò brevissimo perchè non intendo in nessun modo di riesaminare tutta la grave questione, già largamente trattata dai precedenti oratori. Soltanto debbo dire due parole, per confermare quanto di si ieri sera, che cioè il dissenso tra il Senato e la Camera è grave. E' grave perchè non si è manifestato soltanto in questa legge, ma è un dissenso di criteri e di principî che si manifesta da parecchi anni. Senza entrare nella discussione di altissimi principî, cioè dei rapporti tra lo Stato e la proprietà privata, il dissenso io lo concreto in più modesti termini, cioè nei criteri, in base ai quali si debbano fare le espropriazioni, quando vi sono in gioco supremi interessi di pubblica salute. Si deve in questi casi seguire la regola comune e affidarsi alle stime peritali; oppure, per evitare i guai delle perizie, conviene prestabilire nella legge criteri fissi, per modo che non si abbiano da parte dello Stato a patire gravissimi eventuali danni? Fu in codesti termini, appunto che già altra volta la questione si presentò, quando

ciò nel 1898, fu presentata e discussa la legge sulle bonifiche. Conviene ricordare un precedente. Quando fu preparata quell'importante legge sulle bonifiche del 1898...

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Del 1878.

De Nava. No, parlo dell'ultima legge di bonifiche.

Quando dunque fu preparata quella legge, si fece uno studio dal Ministero dei lavori pubblici sui risultati, sia degli antichi editti, sia delle precedenti leggi dal 1882 in poi, emanate in Italia. Quello studio fu affidato a valenti tecnici, fra i quali ricordo, a cagion d'onore, l'ispettore Fornari. Si raccolsero tutti gli elementi relativi ai risultati economici e finanziari delle leggi precedenti sulle bonifiche, e si dovè rilevare che uno dei più gravi inconvenienti verificatisi, era appunto quello dei gravissimi danni che sopportava lo Stato, per le indennità di espropriazione, inconvenienti attribuiti principalmente al sistema delle perizie. Si proponeva pertanto, per evitare lo sperpero del pubblico danaro in non dovuti risarcimenti, di modificare l'articolo di legge che si riferiva alle espropriazioni, e stabilire un criterio equo, ma fisso, per il pagamento delle indennità. Fu in base a questa importante inchiesta che fu inserito nel disegno di legge, e votato dalla Camera l'11 luglio 1898, l'articolo 24, il quale determinava che le indennità e i danni dovevano essere valutati, anche in caso di contestazione giudiziaria, in base alla rendita netta media dell'ultimo decennio risultante dai contratti esistenti, ed in mancanza la rendita netta dovesse essere ritenuta eguale a sei volte l'imposta principale erariale del fondo occupato o danneggiato e il capitale valore di esso a centoventi volte l'imposta. Quell'articolo, unanimente votato dalla Commissione, non diede luogo a contestazioni nella Camera, anzi il Romanin Jacur, nel momento in cui si votava, disse: è il migliore articolo della legge! Orbene, il migliore articolo della legge fu respinto dal Senato. E noti la Camera un ricorso storico.

Quando la legge ritornò dal Senato alla Camera, il nuovo testo modificato fu anche discusso in seduta mattutina, in breve ora, e la grave questione nemmeno fu trattata, adottando così il sistema degli arbitri, che ora ricompariscono nel disegno di legge che stiamo discutendo. (*Interruzioni - Commenti*).

Ma almeno, onorevoli colleghi, l'articolo 24 della legge sulle bonifiche volle e disse esplicitamente che la determinazione del

prezzo dell'indennità doveva essere affidata ad arbitri, e decisa in via arbitramentale, cioè mediante un lodo.

Ora invece, è accaduto un fatto strano, cioè che mentre si è modificato l'articolo votato dalla Camera, lo si è sostituito con un articolo, quasi intenzionalmente oscuro.

Io ho il massimo rispetto per tutto ciò che delibera il Senato, ma trovo negli atti stessi parlamentari e nella discussione avvenuta al Senato la fonte delle mie osservazioni: perchè quando nel 22 maggio 1903 si dovè deliberare definitivamente sull'articolo 7, il senatore Vitelleschi iniziò il suo discorso dichiarando che egli non sapeva da quale punto cominciare, perchè erano tante le variazioni che di minuto in minuto succedevano nel testo di questo articolo che non si arrivava a saperè quale fosse l'intendimento preciso della Commissione e del ministro. Quando si venne poi a determinare che cosa veramente si volesse fare, il senatore Cerruti ed altri domandarono: ma insomma volete gli arbitri o i periti?

Onorevoli colleghi, diciamolo francamente, qui rifulse tutta l'abilità dell'ex-ministro Baccelli per fare trionfare la legge, perchè, in fondo in fondo, egli disse: badate, modificate pure, ma una sola cosa io vi domando, non mi fate tornare alla Camera con la parola periti, perchè se la Camera sente la parola periti, la legge non passa...

Baccelli Guido. Domando di parlare per fatto personale.

De Nava. Ascolti, onorevole Baccelli, Ella lo fece con un altissimo sentimento di bene, e fece benissimo, e le ne do lode, perchè noi tutti desideriamo che la legge sia approvata; ma la verità è quella che risulta dagli atti, ed io non posso nasconderla. In sostanza il Senato volle che l'indennità fosse determinata da periti, sia pure con un'unica e definitiva perizia, ed usò la parola arbitri, che in questo caso significa però periti, e niente altro.

Infatti richiesto il relatore, richiesto l'ufficio centrale, richiesto il ministro se intendevano che gli arbitri dovessero emettere un lodo, risposero negativamente, volendo anzi che questa dichiarazione fosse considerata come dichiarazione autentica atta a chiarire il significato della legge!

In questa condizione di cose posso affermare che il dissenso manifestatosi nel 1898 tra Senato e Camera, sul modo di stabilire le indennità, si è rinnovellato in questa occasione.

Non sarò certamente io quegli che in-

tenda di porre ostacoli a questa legge: se si tratta di farla votare presto, rinunzierò anche a qualsiasi emendamento; ma era necessario chiarire questo dissenso e chiarire che mentre nella Camera il movimento legislativo tende a raggiungere l'intento, da me indicato, il Senato non la segue su questa via. Certo il Senato facendo ciò obbedisce ad alti principî, ed anche ad alti interessi: saranno le funzioni diverse del Senato e della Camera che conducono a questo risultato, ma è inutile negare, dissimulare o attenuare la differenza. Staremo a vedere a quale dei due principî infine sorriderà il trionfo! (*Bene — Commenti*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abignente.

Abignente. Dirò poche parole. E' noto almeno agli studiosi come io sostenga da più tempo che il diritto di proprietà debba essere limitato, ed ho sostenuto in quest'Aula il diritto perfino dello Stato al sottosuolo archeologico; quindi la mia parola non è sospetta in favore dei proprietari.

La questione in che consiste? La questione, allo stato delle cose, è di vedere se sia più utile e giuridicamente più opportuno quello che ha stabilito il Senato o quello che si vuol ristabilire dalla Camera o da taluni colleghi.

Anzitutto il divario fra la legge votata dalla Camera e quella votata dal Senato è solamente su questo punto, e quando su questo punto la Camera fa altre modificazioni a quelle vecchie o ne fa altre nuove, evidentemente la legge dovendo tornare al Senato non andrà in porto. Su questo punto bisogna essere precisi: bisogna sapere che il voto proprio e la propria parola determinerà il fatto che la legge sull'Agro Romano non andrà più in porto.

Premesso ciò io domando: in che consiste la differenza fra i due sistemi? Si è voluto dalla Camera che non si ricorresse a periti ma al sistema ordinario della procedura, agli ordigni della procedura vigente; e questo perchè si è voluto? Perchè non una sola perizia si esegue, nel sistema ordinario vigente, ma si succedono le perizie, relazioni, revisione di perizie, nuove revisioni di perizie e quindi giudizi di tribunali, di Corte d'appello, per la prima, per la seconda e per la terza volta.

Questo è lo scoglio che si è voluto evitare, ma non si è voluto evitare il fatto della determinazione per una volta tanto di una perizia; questo la Camera non ha mai inteso di evitare. Si è detto: vogliamo

stabilire il prezzo una volta tanto; dunque non v'è differenza sostanziale fra i due metodi, anzi, debbo dire che il Senato ha fatto omaggio sostanzialmente al voto della Camera, in quanto che ha derogato profondamente alle norme ordinarie di procedura. Per conseguenza io non ritengo, come l'onorevole De Nava, ribelle il Senato: esso ha aderito al concetto della Camera di non volere il sistema ordinario che oggi vige per le espropriazioni di pubblica utilità. Quale era l'intento che col nuovo sistema la Camera si proponeva? Quello di sostituire quasi un criterio fisso alle consecutive perizie, di sostituirvi il criterio preciso fondato sul multiplo del tributo fondiario.

Ora da quale ragione è partito il Senato per ritenere che ciò che la Camera aveva stabilito non poteva costituire un giudizio, un *quid* di esatto e di preciso? Esso ha cominciato col ritenere che la Camera in tanto volle stabilire 80 volte il tributo diretto, in quanto essa ritenne necessario, un criterio di transazione; perchè taluni volevano 60 volte, altri 100 e vi fu una specie di tira e molla. Io non fui di questo parere allora, quindi, ripeto, sono spassionato. Ora il dire 80 volte, come dire 60, come dire 100 costituisce uno di quei tali metodi secolari italiani per cui quando uno dica 7 un altro risponde: perchè 7 e non 8? Dunque si tratta di cifre che non hanno nessuna giustificazione.

Ora io potrei assicurare la Camera che, per esempio, taluno avendo in un'ultima asta comprato un fondo a Grottaferrata in ottime condizioni, per 33 mila lire, con 500 lire di tributo diretto, è evidente che in base al tributo, se il fondo fosse stato espropriato giusta il criterio delle 80 volte il tributo, avrebbe dovuto esser pagato 40 mila franchi.

Evidentemente si tratta di un caso diverso; ma questo criterio di 80 volte il tributo non è assolutamente preciso, tanto più che è accertato il catasto romano non essere esatto.

Ora il punto grave del dissenso sta in questo: il Senato ha ritenuto che non essendo esatto il criterio di 80 volte il tributo diretto si dovesse ricorrere ad un altro sistema. E qual'è il sistema sostituito? Quello dei tre arbitri nominati dalla maggiore autorità giudiziaria del Regno, la quale non ha niente da sperare nè da temere, cioè dal primo presidente della Corte di cassazione. Non basta: l'amico De Nava dice non sono

arbitri, ma periti. Mi meraviglio con l'onorevole De Nava...

De Nava. Si meravigli prima con il Senato...

Abignente. Sono arbitri e *ubi lex non distinguit*, non bisogna che noi distinguiamo. Si tratta dunque di arbitri, e non di periti. Questi arbitri, dice l'onorevole De Nava, dovranno fare la loro sentenza, si comprende, come il Codice stabilisce. Ma contro questa sentenza qual ricorso ci sarà? È detto nella legge che è un arbitrato inappellabile, purchè si mantengano le forme del diritto; ossia questo arbitrato non correrà nessun pericolo, nessun danno, non si potrà per esso iniziare liti e continuarle per secoli, come purtroppo avviene nei casi ordinari.

Ora, ripeto, il danno non è grave, in quantochè il concetto della Camera posto a base dell'articolo 7 è stato in fondo accettato dal Senato. Ed è per questa ragione che mi par singolare di voler rimandare questa legge a nuova discussione unicamente per non farla arrivare in porto. A questo io in verità mi ribello... (*Interruzione del deputato Lollini*).

Baccelli Guido. È la conseguenza necessaria.

Abignente. Conseguenza purtroppo fatale.

Una sola cosa deplorai quando la legge fu votata dalla Camera, che si fosse escluso quell'articolo, il quale stabiliva l'impiego delle forze militari a queste opere essenziali di bonifica. Purtroppo, oramai è fatto e su questo è inutile tornare, però questo era il solo metodo per fare qualche cosa di serio e di duraturo. Ma, dal momento che non si volle, ci torneremo un'altra volta.

E, allo stato delle cose, io esorto i colleghi (se si vuole che la legge abbia il suo effetto) a votarla subito. Aggiungerò un'altra considerazione: questa Sessione ha fatto molte cose, non tutte utili; l'amico Lollini si doleva che qui eravamo in pochi a discutere; purtroppo, quando v'è odore di crisi allora siamo in molti; quando si tratta di discutere tecnicamente siamo in pochi. Ma questo forse non è tanto male. Ad ogni modo, noi accingiamoci a votare con serenità, perchè si farà così qualche cosa di serio, ed io ne ho fiducia.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Sorani.

Sorani. Dopo quanto ha detto l'onorevole Abignente rinunzio a parlare.

Baccelli Guido. Dovrei parlare io ora...

Lollini. Domando di parlare.

Presidente. La ho notata per fatto personale.

Lollini. Domanderei che si rimandasse il seguito a venerdì.

Presidente. Onorevole Baccelli, mancano cinque minuti a mezzogiorno...

Baccelli Guido. Se il mio fatto personale dovesse allungare la discussione vi rinunzierei.

Presidente. Onorevole Baccelli, io ho inteso di dire perfettamente il contrario: si vuole da alcuno rimandare la discussione, ed Ella invece sa dire, anche brevemente, in modo splendido il suo pensiero. Onde io le avevo appunto dato facoltà di parlare, per impiegare utilmente il poco tempo che abbiamo ancora. Però se vuole che sia rimandato il seguito della discussione, lo rimando.

Baccelli Guido. Io credo che non vi sia bisogno di molte parole per far rilevare che la discussione generale oramai può essere chiusa. Hanno parlato vari oratori, ed anche in modo disteso, ripetendo in gran parte ciò che fu udito da noi quando si discuteva la prima volta la legge. Dunque io farei la proposta di chiudere la discussione generale, e per guadagnare tempo, rinunzio al mio fatto personale.

Presidente. Bisogna allora che parli il ministro: finchè non ha parlato il ministro non si può chiudere la discussione generale.

Lollini. Onorevole presidente, io prego la Camera di voler rimandare il seguito della discussione ad altra seduta. Oggi non si può esaurire, eppoi qualcheduno di noi si dovrà assentare, per altri impegni.

Presidente. Non si esaurirà, ma si chiuderà la discussione generale. Se l'onorevole ministro crede di parlare, io gliene dò facoltà. Se vuole che si rimandi...

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io sono a disposizione della Camera.

Presidente. Parli pure.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ho seguito con la più viva attenzione, onorevoli colleghi, le dichiarazioni, le osservazioni, le critiche e le difese, che sono state fatte stamane in quest'Aula intorno a questo grave disegno di legge. Ho notato io stesso, a mano a mano, le osservazioni dei colleghi, perchè credevo mio dovere di risponder loro; ma l'ora tarda non mi consente di farlo, se non con grande brevità e rapidità, di cui essi mi perdoneranno, poichè il mio più vivo desiderio è quello di chiudere felicemente questa discussione. L'onorevole Lollini ha fatto una critica a fondo del disegno di legge, mostrando i grandi benefizi che questa riforma arreca ai proprietari dell'Agro Romano, i quali deb-

bono oggi ringraziare il Parlamento di tutto il bene che si dà loro con questa legge. Ma nello stesso tempo egli ha criticato la formula nuova introdotta dal Senato per la espropriazione eventuale, fatta su la stima preparata da arbitri, precostituiti e nominati dalla Corte di cassazione, inquantochè egli crede che la espropriazione fatta a questo modo, rappresenti una ingiustizia, qualche cosa come un premio dato a coloro che non fanno nulla per risanare le loro terre. Mi permetta l'amico Lollini, col quale ho comune il ricordo degli esami universitari, che io noti subito una certa contraddizione nel suo discorso. Se sono tanti e così grandi questi benefizi, i proprietari avranno tutto l'interesse di applicare la legge, come fu modificata dal Senato, senza farsi espropriare e perdere così i benefici. E d'altra parte la espropriazione, come è posta nel disegno di legge, non è un obbligo, ma una facoltà lasciata al ministro che esaminerà i singoli casi. Se dunque è una facoltà, il ministro dovrà guardare bene e da prima le proposte che gli sono fatte dagli arbitri, sentirà il prezzo che essi propongono come base di un'asta, e poi si determinerà al passo decisivo della espropriazione, la quale le poche volte che è stata fatta dal Ministero, e con la vecchia legge comune, ha dato buoni risultati. Anzi il prezzo che fu pagato, malgrado le facilitazioni soverchie della legge del 1865 che per le leggi del 1878 e del 1883, si doveva applicare, è stato tale, che il Governo rivendendo dopo le terre in lotti, ha guadagnato; ha risparmiato un bel podere, che serve come campo sperimentale alla scuola di Sant'Alessio, e per giunta qualche centinaio di migliaia di lire! Dunque la esperienza del passato non è stata cattiva riguardo a questo punto.

L'onorevole Lollini dichiara che la legge del 1865 ha portato dei danni e cita cifre eloquenti: ed ha perfettamente ragione. Io credo appunto che debba essere modificata, perchè essa si presta a troppe questioni. E con essa per chi ama di fare delle liti, può ripetersi il doloroso fatto di una piccola tenuta espropriata per la quale da sette anni si litiga per stabilirne il prezzo. Ma con l'articolo 7, com'è stato approvato dal Senato, l'inconveniente di una lunga procedura è felicemente rimosso; ed ottenuto questo, i risultati dell'espropriazioni nell'ambito dell'Agro Romano saranno certamente migliori. Ci sono cautele serie. L'onorevole Lollini mi ha detto: perchè non avete espropriato i latifondi e avete come sospesa la legge? Io non debbo

rispondere di venti anni di storia finanziaria italiana; ma però gli debbo ricordare che al tempo delle vacche grasse, tenne dietro il tempo delle vacche magre. Io ho seguito sempre gli studi e le questioni finanziarie del nostro paese e ricordo che la cassa speciale, che si formava colla legge del 1883 per espropriare i terreni non bonificati dell'Agro Romano, e rivenderli a tempo opportuno, parve una trappola del bilancio, come sono quasi sempre, a dir vero, le casse speciali nella finanza degli Stati moderni. L'Italia ha il merito di averle a mano a mano abolite formando così l'unità del bilancio. Non si vollero iscrivere allora in bilancio i mezzi che occorreano per espropriare, e si sospese l'esecuzione della legge con mio rammarico, poichè l'onorevole Lollini sa che esiste anche qualche ricordo domestico per me nella legge del 1878 e del 1883 proposte dal povero Baccarini, e che mi sarebbe piaciuto vederle applicate. Così sono stato felice di vedere l'applicazione della legge di bonifica del bosco di Montello, che è richiamata in questa proposta di legge dall'illustre nostro Baccelli. La legge del Montello mi ricorda le prime mie armi parlamentari ed è riuscita ottimamente. Dunque, se non si è applicata più largamente la legge dell'Agro Romano, espropriando i fondi non bonificati, non è colpa del Ministero di agricoltura, ma delle condizioni della finanza italiana fattasi più cauta e severa e paurosa delle stime e perizie eccessive. L'onorevole Lollini ha dimostrato l'importanza del criterio, che la Camera aveva voluto, prendendo per base non il concetto storico della espropriazione per pubblica utilità, ma il criterio della vendita forzata, che nel diritto amministrativo italiano è dato con la legge sulla riscossione delle imposte, e che si esercita contro i proprietari, i quali, dopo vari avvisi e indugi, non pagano le imposte.

Ora io dico francamente all'onorevole Lollini (qui forse esprimerò un pensiero mio personale, e me lo perdoneranno i colleghi presenti, giacchè la legge è venuta così d'improvviso stamane all'ordine del giorno, che io non ci pensava e credeva anzi dovesse venire fra qualche tempo) dico al collega Lollini che se avessimo nella Provincia romana la perequazione fondiaria già eseguita e un estimo regolare e nuovo, insomma un criterio unico, positivo e pratico determinante il valore delle terre, qual'è quello del multiplo del tributo diretto, si potrebbe prendere a base con una certa sicurezza, perchè

sarebbe una misura facile, chiara, eguale e applicata a tutti.

Ma senta l'onorevole Lollini che cosa accade: la relazione che precede questo disegno di legge, mostra che sono soli settantasei i proprietari dell'Agro Romano.

Si tratta di un piccolo numero di proprietà e si può indagare facilmente. Io ignoro il nome dei proprietari; ho qui l'elenco delle tenute: le più grosse che rappresentano la ricchezza maggiore, il principato terriero o il latifondo come diceva l'onorevole Lollini, e le piccole. E che cosa osservo?

Il criterio che egli vorrebbe adottare, porterebbe, in vari casi, il danno dello Stato e l'utile dei proprietari, perchè proprio nelle maggiori tenute, come quella di Castel di Guido, il valore desunto dal fitto netto attuale (L. 1,700,000) è inferiore, molto inferiore, ad ottanta volte il valore della imposta erariale che nel caso citato corrisponde solo a sessantanove volte il tributo stesso. Per un'altra tenuta importantissima, che costerebbe circa 650 mila lire capitalizzando l'affitto netto, quella di Santa Severa, sarebbe di trentanove volte il tributo; San Cesareo corrisponderebbe a quarantasei volte il tributo; Scorano a 40 volte, S. Vittorino a 42, Spinaceto a 46, Campo del fico e Tufello a 53. In altri casi invece, applicando l'ottantuplo, il danno lo risentirebbe l'espropriato, come per esempio nel caso della tenuta del *Cavaliere*, che ha un valore desunto dalla rendita netta di circa 437 mila lire, nel quale caso corrisponderebbe a centoquaranta volte il tributo; la Maglianella, piccola tenuta del valore di meno di 50 mila lire, a centoventotto volte il tributo; Monte Maria a 134 volte; Malvicino a 157 volte; Mandria a 179 volte.

Da queste cifre risulta quindi evidente l'enorme sperequazione che ora esiste, la quale indubbiamente porterebbe alle più gravi ingiustizie da nessuno volute.

Ai più ricchi si darebbe troppo; ai piccoli troppo poco. Altri esempi si potrebbero addurre per dimostrare la poca sicurezza della base sostenuta dall'onorevole Lollini.

Dunque il criterio dell'onorevole Lollini andrebbe proprio a conseguenze contrarie di quelle, che egli stesso ha patrocinato. L'onorevole Lollini prevedendo forse questa obiezione o altre, ci ha detto: c'è la psicologia dell'asta, quella stessa psicologia, che è stata citata ad altro ufficio, dal mio amico onorevole Di Scalea.

Nelle aste bisogna che vi sia posto per

l'aumento: le aste eccitano gli animi di coloro che vi concorrono, e si spingono allora ad aumentarne anche troppo il prezzo. Ma qui non ci sarebbe posto per la psicologia dell'asta, perchè in alcuni casi, col l'ottantuplo della tassa, si partirebbe da una base troppo bassa, quando si tratta di tenute grandi, per spingerle poi successivamente.

Il criterio che ha posto il Senato fu accolto dall'onorevole Baccelli, ed è accettato, ora sia pure con qualche sacrificio per amore della riuscita delle riforme, anche dalla Commissione, *unanime*, presieduta dall'onorevole Chimirri, che ci ha dato una nuova, limpida e bella relazione. Il criterio, che è oggi accettato, non risolve poi assolutamente, coi tre arbitri o periti che siano (lo vedremo), la questione del lavoro del fondo, ma si limita a fissare il prezzo iniziale dell'asta, meno empiricamente di quello che avvenga col prezzo dato dall'ottanta volte la tassa fissata dalla Camera. E su quella base si farà l'asta egualmente a garanzia di tutti.

Dunque c'è la stessa procedura, voluta dall'onorevole Lollini, c'è la stessa discriminazione, c'è lo stesso modo di correggere l'errore iniziale, salvo che la forma da lui voluta è stabilita sopra una base di catasto antiquata, mentre col sistema approvato dal Senato (ed avrà i suoi difetti) il criterio è dato dall'esame accurato di tre persone nominate dal presidente di Cassazione e dopo ne viene l'applicazione, come ha notato, con chiare e giuste ragioni, l'onorevole Abignente, per arrivare al prezzo equo e giusto. Di più, anche il prezzo equo e giusto fissato dai periti, non è obbligo che sia accettato; c'è nella legge questa savia riserva che autorizza il ministro di agricoltura, il quale può munirsi del consiglio di tecnici e di consulenti del Ministero o scelti anche fuori del Ministero, a non prendere per base questo prezzo ed a non fare l'asta.

Credo così che non si faranno aste frequenti, dati i nuovi benefici. Di ciò in quest'aula ho discusso coll'onorevole collega Celli, a cui non si può certo negare un grandissimo amore per l'Agro Romano. Mi ricordo che mi fece rimprovero, quando ero sottosegretario di Stato al Ministero di agricoltura, perchè avevo messo nella bella relazione — l'ho qui — del mio amico carissimo onorevole Carcano, che ha poco fa citato l'onorevole Di Scalea, espressioni troppo ottimiste, mentre io le ho trovate esatte e scientifiche, sui vari progressi fatti nelle colture e nell'igiene dell'Agro Romano, vicino a Roma.

Oggi l'ho sentito a dire in quest'aula:

sospendete questo articolo dell'espropriazione, perchè nessuno penserà più di rinunciare ai nuovi grandi benefici che questa legge offre, per lasciarsi espropriare.

Dunque, e veramente, questa legge ha questa funzione; che lo Stato fa da buon padre, e prima di arrivare ad una minaccia risoluta potrà ottenere il risanamento e il rifiorimento della regione che abbraccia, e deve abbracciare affettuosamente, la sua capitale, consigliando tutti i mezzi possibili e accordando tutti i favori possibili, ed esoneri di tasse e agevolanze.

Si dice: suspendete questo articolo, che riguarda le espropriazioni, perchè tanto non le farete...

Celli. Col nuovo catasto che è imminente.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non ho bisogno di applicare i criteri dell'onorevole Celli trasformandoli in legge, ossia eliminando gli articoli da questa legge, perchè per parte mia mi impegno, (e la Camera può star sicura che l'impegno mio sarà pure dei miei successori) a non fare queste espropriazioni, quando nell'animo del ministro sorga il dubbio che il prezzo determinato ossia indicato dagli arbitri sia troppo elevato.

Aggiungo poi che lo stesso articolo che ha posto il Senato nella legge e che oggi sta davanti alla Camera col voto della Commissione, tempera e limita nella stima il criterio, e guida gli arbitri, o periti che sieno (e questa cosa non è confusa, come argomentò l'onorevole De Nava che è andato a leggere tutte le discussioni del Senato ed ha trovato che il Senato coi nuovi emendamenti discussi ogni giorno finiva per non orientarsi più). La legge che viene dal Senato dice: applicate la legge del 1865 così come è passata nelle tradizioni italiane; ma ci dice anche: eliminate dalla stima tutto il valore del sottosuolo, eliminate tutti i redditi di congiuntura, come dicono ora gli economisti tedeschi, e considerate solo e semplicemente il reddito della terra, nelle sue condizioni presenti, senza pensare alle fortune eventuali, agli utili di posizione ecc. che verranno nell'avvenire.

Questa è dunque una buona, una vera e grande limitazione fatta alla legge del 1865.

Io vorrei che l'onorevole Lollini ed i colleghi suoi che hanno tanto interesse a questa legge, si persuadessero che oggi non si vuol più lasciare un favore alla grande proprietà con la espropriazione; ma che se si fa un favore alla grande proprietà, lo si fa appunto con gli articoli della legge che essi

approvano, cioè col dare il danaro a buon mercato, coll'agevolare le case coloniche, col dare l'acqua potabile, col preparare le strade, col regolare le acque, col favorire in ogni modo la possibilità di trasformazione agraria, anzichè coll'espropriare le terre, e più che altro con quelle cautele, che all'onorevole Lollini paiono buone e che vengono affidate al ministro di agricoltura. E non parlo dell'esonero delle tasse fondiari e di bestiame! Ma vi ha di più!

Il ministro di agricoltura deve venire ogni anno alla Camera a domandare i fondi necessari per i rimborsi delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti; e per i lavori da farsi; e così avrà ogni anno il controllo del Parlamento, che sarà tanto più vivo, acuto e severo, quanto più sarà nell'animo dei deputati il dubbio che non si faccia rispettare una legge che ha qualche punto di incertezza.

Ma c'è un'altra considerazione e ben altra utilità sociale.

Io prego gli onorevoli colleghi, specialmente della parte estrema della Camera, di pensare che questa buona legge del mio amico, onorevole Baccelli, contiene l'articolo 2° che è passato quasi inosservato, e che nessuno oggi ha ricordato; orbene questo articolo rende possibile in Italia l'estensione di quella colonizzazione interna, che è stata felicemente iniziata col bosco di Montello e ordina una riforma buona e nuova, che tante volte è stata desiderata in quest'Aula. Fa sì, cioè, che per i beni demaniali dei Comuni e dello Stato si possa eseguire la divisione in piccoli lotti, facendone pagare il prezzo in un lungo periodo di anni, il che crea quella classe di piccoli proprietari di terra, che è un bisogno della vita moderna. Questo ben vide l'alta mente di Gladstone, il quale, apostolo convinto delle dottrine più liberali di economia politica, quando propose la nuova legge comunale inglese, autorizzò i Comuni ad espropriare *ex lege* le tenute vicine alle città ed a spezzarle in piccole unità per cederle agli operai e trasformare così costoro in piccoli proprietari, e ciò, facendo anticipare dal Tesoro inglese centinaia di milioni per promuovere tale ardua colonizzazione agraria dell'Inghilterra. Il Boutony ne ha ragionato di recente in un bellissimo libro.

E lo sanno bene gli oratori che nella prima discussione di questo disegno di legge esaminarono con dottrina l'ardito sistema della Prussia, fatto per colonizzare la Polonia,

sia pure con fini politici, ma con intenti che sono stati poi felicemente raggiunti.

È un esempio mirabile: e ricorda altre iniziative di Governi italiani nel periodo dell'illuminato dispotismo; fatto celebre dal Tanucci a Napoli, e dai Lorenese in Toscana.

Quindi per eseguire la bonifica dell'Agro, c'è questa legge nuova, con la parte sua, a tutti gradita, e gli articoli che la impongono; e per tenere sospesi altri articoli, che a qualche collega paiono meno felici, di risultati, c'è la facoltà lasciata al ministro; c'è l'approvazione ancora del bilancio che dà i fondi, e quindi il controllo del Parlamento, il quale deve votare due volte, la prima sul bilancio di previsione, la seconda col bilancio di assestamento, le potestà che la Camera affida al ministro per eseguire la bonificazione desiderata delle terre immense e deserte vicine a Roma!

Questo per la parte generale della legge.

L'onorevole Santini ha corrette, secondo coscienza, talune affermazioni dell'onorevole Lollini, che gli erano parse amare verso persone che lavorano, conducendo imprese agricole, nella campagna di Roma. Io quindi non ho che da prendere atto delle sue dichiarazioni, ispirate a sentimento di bene.

L'onorevole Di Scalea, invece, ha fiducia nella legge, ed ha fatto un discorso, elegante e logico, come tutti i suoi, discorso che mi ha confortato; perchè nell'animo suo, messa la lotta tra il desiderio del bene, da attuare subito, ed il meglio che vede chiaro, ma non immediato, egli desidera di fare. Ed è bene che qua ci venga tale voce dal suo banco e dalla sua posizione sociale; egli desidera che la grande proprietà senta i bisogni nuovi, ascolti la voce dei nostri tempi, e cerchi d'applicare questi sentimenti con i fatti e la buona pratica, che è sempre più persuasiva delle belle parole.

Egli dice: siccome desidero che questa legge si applichi, io che la sostenni e che mi unisco all'onorevole Lollini, per difendere certi principii più arditamente, e più corrispondenti ai miei ideali, sono ora disposto a ritirare la mia firma dall'emendamento, perchè, fra la legge ora discussa e la mancanza della legge, preferisco la legge. E di questo lo ringrazio: perchè l'onorevole Di Scalea che ha manifestato alla Camera la convinzione dell'animo suo, rispecchia anche un po' la convinzione dell'animo mio. Io desidero fermamente che lo sforzo mirabile del nostro illustre collega Baccelli (sforzo che è cominciato fin dalla prima volta che fu ministro dell'industria, col volere la legge

dell'Agro Romano) possa raggiungere quell'efficacia vera che è sfuggita alle leggi precedenti, perchè mancavano dello strumento finanziario, necessario per l'esecuzione e non davano ai proprietari, quegli aiuti e contributi che erano necessari per eccitare la loro opera, o per vincere la loro inerzia. Perchè, anche tra i proprietari, ci sono gli operosi e gl'inerti, come in tutte le cose, ed è bene farli conoscere.

L'onorevole Celli messo in una condizione incerta, d'animo, vuole il bene. Io già l'ho ringraziato, e ne ho riferito alla Camera. Egli ha avanzato una proposta conciliativa che io teoricamente accetto, ma di cui mi pare di non aver bisogno. Egli dice: sospendete gli articoli della espropriazione. Ma, siccome il ministro non è obbligato a fare tali espropriazioni, e si lascia al suo prudente criterio di decidere circa la opportunità di farle, o no: così rispondo che lo ringrazio, ma che non ho bisogno della soppressione degli articoli. Questa ricondurrebbe la legge al Senato; io cercherò, all'occorrenza, e lo cercheranno i miei successori, certamente...

Celli, (*della Commissione*). Lo cercheranno i suoi successori?...

Rava, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'interruzione dell'onorevole Celli mi fa anticipare una dichiarazione alla Camera.

Credo che la legge, come è tornata dal Senato, e come è stata accolta dalla Commissione, debba essere approvata, e che sia utile approvarla. Ma m'impegno di sorvegliarne bene l'esecuzione, così come la sorveglieranno qui anche i colleghi. E, siccome credo che qualche cosa da correggere vi sia, e siccome sono convinto che, al primo tentativo d'espropriazione, la pratica c'insegnerà, più che non le nostre giuste ed acute osservazioni, sui risultati pratici della legge medesima, m'impegno di tornare alla Camera, con un piccolo disegno di legge per gli emendamenti necessari, affinché la legge sia messa in relazione con le condizioni di fatto che si manifesteranno, nell'eseguire questa grande opera di redenzione igienica ed economica dell'Agro Romano. È impossibile che una legge tale esca perfetta; è impossibile (e lo vediamo nella pratica) che si prevedano tutte le condizioni di fatto, tutti i contrasti, e tutti gl'intrecci sempre vari e multiformi, dove vibrano gli interessi economici.

Una correzione pertanto sarà necessaria; e io m'impegno di portare la correzione

qui, se pure non verrà una riforma della legge generale di espropriazione per utilità pubblica, che ormai è vecchia, e la cui riforma è invocata da tanto tempo. E ben ricordo che il povero Baccarini, quando presentò la prima legge dell'Agro Romano intesa a mettere la proprietà fondiaria in armonia coi bisogni moderni, aveva contemporaneamente presentato una legge, per mettere all'unisono (anche allora era ministro l'onorevole Baccelli) queste idee e questi bisogni nuovi con le riforme necessarie nella legge delle espropriazioni per pubblica utilità. Per vincere quei contrasti che sono sempre nell'animo di chi deve applicarla, l'onorevole Di Scalea ricordava che anche nel campo della proprietà archeologica e in altri campi della vita sociale si hanno nuove esigenze.

Altri egregi oratori meritano risposta. Ma il tempo vola.

Ringrazio l'onorevole De Nava che ha portato qui la sua voce autorevole, e che ha mostrato, da acuto giurista, come ha mostrato dottamente, pure da giurista, l'onorevole Abignente, il significato giuridico della parola *arbitri* e la grande differenza da quella di *periti*. L'onorevole De Nava ha ricordato che il Senato è rimasto incerto sulla portata di questa formula, e l'onorevole Abignente ha invece chiarito, e molto bene chiarito, (credo che non si possa nulla obiettare alle sue parole precise e sicure) che *arbitri* e *periti* differiscono immensamente e che il Senato, pur volendo una base stabilita con i consueti criteri della nostra legislazione, ha dato però modo di avere ora una stima che non sia suscettiva, nè di contro stima, nè di lungaggini, nè di ricorsi in cassazione; ha voluto dare una *ferma* base su cui iniziare l'asta. Questa dovrà mettere le cose a posto, correggendo gli errori eventuali degli estimatori.

L'onorevole De Nava per altra via è venuto nelle conclusioni degli onorevoli Abignente e Di Scalea, ossia che, pur desiderando il meglio, occorre ormai fare il bene e risolvere questa grande questione e non tornare al Senato con questo disegno di legge, per non perdere un tempo prezioso, specie per le classi agricole che aspettano migliori e benefici. E c'è il pensiero di Roma!

Per l'ora in cui sono sorto a parlare e pel desiderio dei colleghi di chiudere la discussione non voglio più oltre tediare la Camera. Raccomando la legge così come è, e con la riserva onesta e sincera per una eventuale

correzione, e per la scrupolosa e rigida applicazione piena di cautele che dovrò farne, se avrò io la fortuna di doverla applicare.

Prego la Camera di voler risolvere oggi col suo voto questo problema che da tanti secoli affatica la mente dei legislatori, e penetra fino nell'anima degli artisti che tanto amano Roma nostra, fissa nel cuore di tutti gli italiani.

L'onorevole Di Scalea in un suo discorso di qualche mese fa finiva ricordando per Roma parole mirabili di San Pier Damiano, che, i colleghi forse non lo sanno, è mio concittadino! (*Si ride*).

San Pier Damiano, citato con alto onore da Dante, fu un nemico del mal governo dei Pontefici e degli abusi di Roma. Egli disse Roma di *ferax febrium et uberrima frugum*. Io vorrei che il voto odierno della Camera mantenesse viva la visione contenuta nella seconda parte della sentenza di San Pier Damiano, e per contro, con l'opera buona di tutti e con lo stesso animo che mosse tanti autorevoli colleghi e tanti miei predecessori al grave studio di questo secolare problema, distruggesse completamente fino il ricordo della prima parte dell'osservazione che il filosofo romagnolo aveva posta nel suo classico rimprovero. (*Bene! Bravo! — Applausi*).

Presidente. Riservando la facoltà di parlare all'onorevole relatore pongo a partito la chiusura della discussione generale.

Chimirri, relatore. Permetta... devo dire due parole soltanto.

Presidente. Allora parli pure.

Chimirri, relatore. Le autorevoli parole dell'onorevole ministro dispensano il relatore dall'entrare in questo dibattito che già tocca il suo termine.

Altra volta difesi la legge parlando, e questa volta la si difende meglio tacendo.

Come presidente della Commissione io debbo ringraziare pubblicamente quei colleghi della Commissione che pur essendo gli autori della proposta che fu modificata dal Senato, per amore di concordia e per far giungere in porto questa legge si unirono a noi nel chiedervi che sia votata tale e quale ci venne dall'altro ramo del Parlamento.

Il lodevole esempio fu seguito dagli scarsi ma valorosi oppositori, i quali pur riaffermando i principi da essi propugnati, in materia di espropriazione, dichiararono di votare la legge. Ed è questo soprattutto che la Commissione desidera e invoca dalla Camera, augurando che questa legge da tutti giudicata buona e benefica, dia effetti conformi

alle nostre intenzioni e alle concepite speranze (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Onorevole Rubini, ha facoltà di parlare.

Rubini. Io dovrei fare una brevissima osservazione che però posso, se la Camera crede, rimandare all'articolo primo. Del resto non ho bisogno che di cinque minuti.

Presidente. Parli pure.

Rubini. L'onorevole relatore in fine della sua esposizione raccomanda di approvare questo disegno di legge destinato a fare opera benefica pel decoro e per il vantaggio della nostra gloriosa capitale. A questo sentimento io m'inspiro nel non creare ostacoli all'approvazione della legge, quantunque, a parer mio, l'articolo 7 riformato possa avere delle conseguenze, che si tradurranno o in lavori minori o in sacrifici maggiori da parte del Governo.

Tuttavia mi permetta la Camera di esprimerle un sentimento che ricevetti allorchando ho visto ciò che il Senato aveva deciso a riguardo della presente legge. Presso a poco nello stesso tempo l'altro ramo del Parlamento ci aveva mandato un altro disegno di legge, anche più importante di questo, un disegno di legge che incide nel diritto di proprietà precisamente come l'attuale, vale a dire il disegno sui vincoli forestali.

Celli. È vero.

Rubini. E ce lo ha mandato in forma tale da non tenere nessun conto del diritto di proprietà che con esso si andava a pregiudicare. E mentre ciò faceva a riguardo dei vincoli forestali, che toccano la montagna, si affermava il più geloso custode, e ben a ragione, il più geloso custode dei diritti di proprietà, per il piano intorno alla capitale. Io non potei dissimulare questo sentimento che mi produceva un trattamento tanto diverso applicato ad un principio identico, soltanto perchè il principio era spiegato in due leggi diverse e non potei trattenermi dal farne osservazione a qualche autorevole senatore. E da esso sentii rispondermi molto schiettamente: è vero non ci abbiamo pensato. Ora io dico: sta bene, voterò la legge tal quale, sia poi con l'articolo 7 come lo ha voluto la Camera o con l'articolo modificato dall'altro ramo del Parlamento. In quanto che nelle due forme è espresso il principio di dare dei compensi adeguati mediante agevolanze, o, in caso diverso, di pagare il prezzo del fondo in causa di espropriazione. Però mi permetto di chiedere al ministro di agricoltura e all'onorevole relatore e alla Camera: credono essi che questo me-

desimo principio abbia da applicarsi al caso attuale come per altre leggi si è generalmente fatto finora e credono che questo principio una volta riaffermato abbia ad essere esteso a tutta la materia, anche quando darà luogo ad altre applicazioni per le quali si richiede forse maggiore equità o credono essi il contrario? Quale la differenza? E dico con anche maggiore equità perchè nel caso del vincolo forestale, della sistemazione idraulica da farsi nella zona montana, voi vi trovate di fronte ad una moltitudine di piccoli proprietari, che sono quasi tutti poveri, per non dire miserabili, mentre qui si tratta di una zona ristretta che, per loro fortuna, è posseduta da un numero pure ristretto di proprietari.

È in questo senso che io desiderava di far sentire la mia voce sull'argomento. Sono disposto ad ammettere tutti i diritti, ma non voglio siano conculcati là dove occorrerebbe fossero anche maggiormente rispettati. Se la Camera crede che io abbia ragione, quasi mi arrischierei a proporre un ordine del giorno che suonerebbe così:

« La Camera, affermando che il principio di concedere congrui privilegi e vantaggi, oppure di espropriare a giusto prezzo debba essere tenuto presente anche a riguardo dei provvedimenti relativi al vincolo forestale ed alla sistemazione idraulica della zona montana, passa alla discussione degli articoli ».

Baccelli Guido. E si ritarda la legge!

Rubini. Onorevole Baccelli, con ciò credo di agevolare quell'altro compito che Ella si era così degnamente prefisso nella esplicazione del suo mandato ministeriale. Tutti quanti sappiamo quanto le stia a cuore la materia del rimboschimento; sta a cuore a tutti noi, ma non si può procedere con due pesi e due misure; se credete che sia conveniente ed equo il compenso in un luogo, ed io lo credo conveniente, dovete credere che sia altrettanto equo e conveniente per altre non meno importanti, anzi come dicevo prima, più importanti applicazioni in quanto riguardano la sistemazione di zone assai più vaste e di interessi non meno ragguardevoli.

Ecco perchè mi sono permesso di proporre l'ordine del giorno. Badi la Camera che col medesimo essa s'impegna ben poco; in oltre è steso in termini molto generici, non vi si parla che del principio; non si parla della misura; la Camera sarà sempre padrona di stabilire quei modi e quella misura che crederà convenienti, ma il princi-

pio non credo possa essere abbandonato e quasi direi, non possa nemmeno essere discusso.

Presidente. Onorevole Rubini, allora bisogna rimandare ad altra seduta.

Voci. Ha finito!

Rubini. Sì ho finito, solamente per una questione d'ordine all'articolo 3 vorrei dire due parole.

Presidente. Per quello, aspetti che venga l'articolo 3.

Rubini. Va bene, aspetterò!

Finisco. Mi son permesso di interpellare il Governo e la Commissione sull'ordine del giorno, perchè, senza il loro beneplacito, non potrebbe essere messo in votazione.

Presidente. Mandi il suo ordine del giorno

Ella era iscritto nella discussione generale, quindi aveva diritto di presentare il suo ordine del giorno.

L'onorevole Rubini propone quest'ordine del giorno:

« La Camera, affermando che il principio di concedere congrui privilegi e vantaggi, oppure di espropriare, a giusto prezzo debba essere tenuto presente anche a riguardo dei procedimenti relativi al vincolo forestale ed alla sistemazione idraulica della zona montana, passa alla discussione degli articoli ».

Prego l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio di esprimere il suo parere su questo ordine del giorno.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Comprendo gli intendimenti alti da cui è mosso l'onorevole Rubini. Come raccomandazione, accetto il suo ordine del giorno. Anche come ordine del giorno non avrei difficoltà di accettarlo, ma mi pare che possa ora complicare la discussione di questo disegno di legge con altre idee che debbono discutersi intorno alla legge forestale ed alla tutela dei terreni vincolati.

Quindi l'accetto come raccomandazione e mi riservo di studiare l'argomento e maturatamente, quando verrà in discussione il disegno di legge forestale.

Non so se l'onorevole Rubini insista nella sua proposta, come ordine del giorno, ma vorrei pregarlo di pensare che potrebbe, con ciò, provocare una nuova discussione e ritardare così la soluzione di questa, a cui egli si è associato, con belle parole.

Per parte mia, dichiaro che comprendo tutta la gravità e l'importanza della sua proposta.

Presidente. Onorevole Rubini, acconsente alla preghiera del ministro?

Rubini. Io vorrei potere impiegare quella

eloquente cortesia, che egli ha impiegato verso di me, per dirgli che veramente le sue parole non mi hanno sostanzialmente molto soddisfatto.

Sappiamo tutti che cosa vuol dire accettare una raccomandazione. Ma, come ho già premesso, non ho diritto di far votare l'ordine del giorno che ho presentato nè intendendo pregiudicare la materia.

Quindi devo rimettermi all'onorevole ministro, che però ringrazio della sua cortesia. Mi auguro che questa volta la raccomandazione possa assurgere almeno al valore di ordine del giorno.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Speravo di far dare lettura degli articoli in questa stessa seduta, perchè potesse essere approvata la legge, ma l'ora è tarda...

Voci. Seguitiamo!

Presidente. Se la Camera consente a continuare finchè siano approvati gli articoli...

Molte voci. Sì! sì! Avanti! avanti!

Presidente. Allora si leggeranno gli articoli e con la semplice lettura si intendranno approvati.

Art. 1.

Sono esenti per 10 anni dall'imposta principale i terreni compresi nella zona di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1883 n. 1489 e all'articolo 14 della presente legge, sui quali siano state eseguite le opere di bonificazione e di miglioramenti agrari, di cui agli articoli 3 e seguenti della citata legge 8 luglio 1883 e siano state costruite case, fabbricati rurali, stalle e strade poderali.

Per lo stesso periodo di tempo sono pure esenti dalla relativa imposta tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica, e quelli che facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ovvero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei prodotti agricoli nei terreni bonificati, ancorchè non appartengano al proprietario dei terreni a cui servono, e ferme sempre tutte le esenzioni stabilite dalle leggi esistenti.

Art. 2.

L'esenzione dall'imposta fondiaria decorrerà dalla constatazione degli eseguiti miglioramenti, e in proporzione sarà diminuito il contingente della provincia romana.

A tutti gli atti che si compiono al fine del bonificamento dei terreni compresi nella zona predetta, eccettuati gli atti di vendita

immobiliare, sono applicabili, per le tasse di registro ed ipotecarie le disposizioni dell'articolo 56 della legge 25 giugno 1882, n. 869, serie 3ª.

Lo stesso favore è accordato agli atti di enfiteusi concessi a scopo di bonifica, ai contratti di fitto e miglioria ed alle permutate di terreni limitrofi, qualora il valore di ciascun immobile permutato non superi le lire cinquemila, e sempre che sia riconosciuto dalla Commissione di vigilanza, di che all'articolo 16, che sono fatti allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori di bonifica.

Se le opere di bonificazione non saranno eseguite entro 5 anni dalla stipulazione degli atti ad esse relativi gli atti medesimi andranno soggetti alla intera tassa.

Art. 3.

Per ugual tempo sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'Agro Romano.

All'art. 3º l'onorevole Rubini aveva delle osservazioni da fare.

Rubini. Vi rinunzio: soltanto pregherei l'onorevole presidente di consentirmi di dir qualche cosa sull'articolo 7.

(È approvato l'art. 3º).

Presidente. Del rimanente, come gli dissi, tutti gli articoli sui quali non vengano fatte osservazioni s'intendono approvati con la semplice lettura.

Art. 4.

Ai proprietari, ed agli acquirenti, esclusi quelli che godono il beneficio del pagamento rateale del prezzo, come all'art. 11, i quali assumono l'esecuzione dei progetti di bonifica agraria e dei lavori di bonifica idraulica messi a loro carico secondo le norme stabilite nelle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642, 8 luglio 1883, n. 1489, 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333, compresa la costruzione dei fabbricati rurali, potranno essere concessi mutui di favore con interesse del 2 e mezzo per cento, rimborsabili in quarantacinque annualità a far tempo dal quinto anno dopo la concessione del mutuo.

Nei primi cinque anni i mutuatari pagheranno i soli interessi, nei quarantacinque anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento.

Art. 5.

La somma occorrente per questi mutui sarà somministrata al Ministero di agricoltura, industria e commercio, dalla Cassa dei depositi e prestiti e non potrà eccedere i 2,000,000 di lire all'anno.

La Cassa dei depositi e prestiti esigerà sulla somma mutuata l'interesse non superiore al 4 per cento.

La differenza fra questo interesse e il tasso di favore sarà pagata dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, prelevandola dal fondo indicato nell'articolo 18.

Art. 6.

I proprietari, che intendono fruire di tale beneficio, devono farne domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, presentando il piano dei lavori da eseguire col relativo fabbisogno approvato dalla Commissione di vigilanza per l'esecuzione della presente legge, ed obbligarsi di compiere i lavori fra cinque anni dalla concessione del mutuo.

Se i proprietari non completano i lavori nel termine suddetto, il Ministero li fa eseguire di ufficio a loro rischio e pericolo fino alla concorrenza del mutuo concesso.

Le somme accreditate a ciascun proprietario gli saranno versate semestralmente in base allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti, verificato e vidimato da un ispettore del bonificamento agrario, e dall'ingegnere preposto alla sezione speciale di cui all'articolo 17.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui concessi a norma dell'articolo 3 saranno riscosse dagli esattori dell'imposte dirette, con le norme, la procedura e i privilegi consentiti per l'esazione delle imposte medesime.

Art. 7.

Ove si debba ricorrere alla espropriazione dei terreni bonificabili appartenenti a proprietari che non eseguiscano i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento, il valore del fondo sul quale sarà aperta l'asta di cui all'articolo 8 sarà determinato caso per caso, uditi il proprietario ed il Ministero di agricoltura, industria e commercio, con giudizio definitivo e non soggetto a richiamo da un Collegio di tre arbitri nominati dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma, i quali faranno una relazione unica sommaria.

Nella determinazione del prezzo non

dovrà tenersi conto di nessun maggior valore nè per considerazioni di terreni fabbricabili, nè per cave di tufo, selci, pozzolana od altri materiali da costruzione che non fossero aperte ed in esercizio da un anno almeno prima della pubblicazione della presente legge.

Per ciò che riguarda il pagamento e deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Poichè l'onorevole Bissolati ed altri colleghi assumono l'emendamento Di Scalea e Lollini all'articolo 7, prego di darne lettura.

Lucifero, segretario, legge:

Art. 7.

Ove si debba ricorrere all'espropriazione dei terreni bonificabili a danno dei proprietari che non eseguono i lavori di bonifica idraulica ed agraria nei modi e nel tempo prescritti dalla legge e dal regolamento si procederà nelle forme degli articoli 43 e seguenti del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con Regio Decreto 29 giugno 1902, n. 281, in quanto sieno applicabili e con le seguenti modificazioni:

a) il prezzo d'asta sarà di 80 volte il tributo diretto verso lo Stato;

b) qualora l'asta vada deserta i fondi espropriati saranno devoluti allo Stato;

c) non si fa luogo che ad unico incanto.

Nondimeno tanto nel caso che l'immobile sia aggiudicato allo Stato in base al multiplo indicato nella lettera a) in mancanza di oblatori, quanto se sia aggiudicato ad altro deliberatario, è ammesso l'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile.

Nel bando di vendita, da formarsi a termini dell'articolo 44 del citato testo unico, sarà fatta menzione dell'obbligo imposto all'acquirente di eseguire i lavori di bonificazione idraulica ed agrario nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione.

Per ciò che riguarda il pagamento o deposito del prezzo d'acquisto e il giudizio di graduazione tra i creditori dell'espropriato, si applicheranno le disposizioni del Codice di procedura civile (libro II, titolo III, capo 2°).

Presidente. Chiedo all'onorevole Bissolati se mantiene questo emendamento.

Bissolati. Anche a nome dell'onorevole Lollini lo mantengo.

Presidente. Pongo a partito questo emendamento non accettato dal Governo nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 7 di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 8.

I terreni espropriandi in virtù della presente legge saranno, ad istanza del ministro di agricoltura, industria e commercio, venduti all'asta pubblica coll'obbligo della bonifica sulla base del prezzo stabilito dal Collegio indicato dall'articolo precedente ed essi potranno essere messi all'asta divisi in lotti nella misura e modo che allo scopo della bonifica idraulica ed agraria sia giudicato conveniente dalla Commissione di cui all'articolo 16; in tal caso il valore del fondo sarà ripartito fra i vari lotti a base delle rispettive aste dallo stesso collegio.

La vendita sarà fatta non prima di quaranta giorni dopo una speciale pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, con un unico incanto, con la facoltà dell'aumento del sesto secondo l'articolo 680 del Codice di procedura civile, e colla riserva del diritto di proprietà dello Stato su qualsiasi oggetto di carattere archeologico.

Onorevole Di Scalea ritira anche l'emendamento a questo articolo?

Di Scalea. Lo ritiro, e ritiro anche l'altro all'articolo 9.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

I lotti pei quali l'asta andasse deserta resteranno acquisiti allo Stato per il prezzo d'asta fissato dal Collegio anzidetto: essi saranno rivenduti all'asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata coll'obbligo della bonifica idraulica ed agraria a sensi dell'articolo 11.

Art. 10.

Prima che l'avviso d'asta, di cui all'articolo 8, sia pubblicato, ed in seguito a speciale notifica che ne sarà data al proprietario espropriando, è fatta a questi facoltà di conservare il complesso ovvero alcuno dei lotti, che dovrebbero essere venduti all'asta, col deposito di una somma pari al decimo del prezzo fissato per l'asta dei lotti conservati a garanzia della esecuzione della bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione di vigilanza.

Al proprietario rimasto in possesso di tutta o parte della sua proprietà sono applicabili ugualmente le disposizioni della presente legge.

Qualora questo proprietario non eseguisca la bonifica idraulica ed agraria nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione sarà definitivamente espropriato.

In tale caso il fondo sarà devoluto allo Stato pel prezzo primitivo stabilito dal Collegio, di cui all'articolo 7, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 11.

Il prezzo dei lotti venduti dallo Stato od in virtù della legge 8 luglio 1883, n. 1489, o perchè in mancanza di oblatori i beni rimasero a lui acquisiti a termini del precedente articolo sarà versato in ragione di un decimo all'atto di acquisto.

Tale decimo conserverà fino a bonifica compiuta il carattere di deposito di garanzia per l'obbligo della bonifica, ma senza interessi.

Per gli altri nove decimi del prezzo gli acquirenti avranno facoltà di pagarlo in cinquanta annualità, comprensive delle quote di ammortamento e degli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento, le quali saranno versate nelle Casse dello Stato con imputazione a speciale capitolo del bilancio d'entrata.

In caso di mancato adempimento regolare della bonifica idraulica ed agraria lo Stato rientrerà in possesso di quei lotti col rimborso delle quote del prezzo di acquisto già pagate, ed il deposito di garanzia sarà incamerato.

Art. 12.

Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 od acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 16 della legge 8 luglio 1883: e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dell'imposta principale e per dieci anni l'esenzione della imposta sui fabbricati e della tassa bestiame, sulle vacche da latte, e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

Art. 13.

Per il pagamento dei fondi espropriati in virtù dell'articolo 9 la Cassa dei depositi e prestiti anticiperà al Governo le somme occorrenti in misura non superiore a due

milioni all'anno, a cominciare dall'esercizio corrente.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti per tali anticipazioni e per quelle già fatte per l'espropriazioni eseguite prima della pubblicazione della presente legge, sarà ammortizzato in un numero non maggiore di cinquanta annualità comprendenti la quota di ammortamento e gli interessi calcolati al saggio non superiore al 4 per cento.

Al pagamento delle dette annualità sarà provveduto entro il mese di giugno di ciascun anno con gli appositi stanziamenti da farsi nel bilancio passivo del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

Per gli effetti della presente e delle precedenti leggi sulla bonifica agraria dell'Agro romano vi s'intende compresa l'intera superficie delle tenute, che per più della terza parte rientrano nella zona dei 10 chilometri e le tenute di quella parte del bacino dell'Aniene, che è compresa nell'Agro romano.

I terreni che, in esecuzione di questo articolo, entreranno a far parte della zona di bonifica saranno iscritti nell'elenco, di cui all'articolo 2, della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

I proprietari di questi terreni saranno obbligati di compiere quanto prescrive l'articolo 3 di detta legge.

Art. 15.

L'allacciamento delle sorgive e le altre opere indicate all'articolo 3, capov. b) della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 333, da eseguirsi per opera dei Consorzi, dovranno compiersi entro cinque anni dalla data della presente legge ed avranno dritto al concorso nella spesa in misura di tre decimi da parte dello Stato, della Provincia e del Comune, anche se fatte per iniziativa di privati, previo parere favorevole della Commissione di vigilanza.

Pur mantenendo distinti i bilanci dei Consorzi, la esecuzione delle opere suindicate sarà affidata ad un solo ufficio amministrativo e ad una sola direzione tecnica.

Con queste norme, sarà per Decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, stabilito il riordinamento dei Consorzi esistenti.

Art. 16.

Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è istituita una Commissione di vigilanza per l'esecuzione della pre-

sente legge, presieduta dal Direttore generale dell'agricoltura, e composta del capo dell'Ufficio del bonificamento agrario, dell'ingegnere del Genio civile preposto alla sezione speciale per l'esecuzione della bonifica idraulica dell'Agro romano, del Direttore dell'Istituto d'igiene, dell'Università di Roma, d'un professore delle cattedre ambulanti della provincia di Roma, di due rappresentanti dei proprietari interessati nella bonifica nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, d'un rappresentante della Provincia, d'un rappresentante del comune di Roma e di due funzionari delegati dal ministro dell'interno e dal ministro del tesoro.

Questa Commissione riferirà su tutte le controversie d'indole tecnica e amministrativa, alle quali dia luogo l'esecuzione della presente legge. Il ministro di agricoltura, industria e commercio giudicherà definitivamente.

Essa esercita le attribuzioni affidate dalle leggi del 1878 e 1883 alla Commissione idraulica economica e alla Commissione agraria, che sono soppresse.

Art. 17.

Col personale del Genio civile governativo sarà costituita una speciale sezione, incaricata di dirigere e sorvegliare i lavori di bonifica indicati con le lettere *a* e *b* nell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1878, n. 4642, e nell'articolo 3 della legge 7 luglio 1902, ed eseguire gli studi ed i relativi progetti.

Art. 18.

A cominciare dall'esercizio 1903-904 sarà stanziata annualmente nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 200,000 da erogarsi:

a) per pagare alla Cassa dei depositi e prestiti la differenza del saggio degli interessi sulle somme anticipate ai termini dell'articolo 5;

b) per le spese necessarie all'esecuzione della presente legge.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici, di accordo col Ministero di agricoltura, industria e commercio e col comune di Roma, formerà il piano regolatore delle strade comunali occorrenti al bonificamento agrario dell'Agro romano.

Alla costruzione della rete stradale così

determinata si applicano le disposizioni della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

Le strade saranno costruite a cura del Governo col concorso del Comune per la metà della spesa effettiva e saranno mantenute a cura e spese del Comune.

La spesa occorrente sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Torlonia.

Torlonia. Non faccio nessuna proposta di modificare l'articolo, ma faccio viva raccomandazione all'onorevole ministro, perchè nel regolamento si stabilisca il termine di un anno per il piano regolatore.

Rava, ministro di agricoltura, industria e commercio. Terrò conto delle giuste raccomandazioni.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 19.
(È approvato).

Art. 20.

I proprietari delle tenute attraversate dalle strade di cui all'articolo precedente, possono affrancarsi dalla sovrimposta messa a carico dei principali utenti della legge 30 agosto 1868 cedendo gratuitamente il terreno per la sede stradale, ed a metà prezzo quello necessario agli edifici scolastici ed alle stazioni sanitarie.

Art. 21.

È data facoltà al ministro dei lavori pubblici, d'intesa col ministro dell'interno, d'impiegare i condannati alla costruzione delle strade obbligatorie dell'Agro romano.

In apposito capitolo del bilancio dei lavori pubblici sarà iscritta ogni anno la spesa di lire 25,000 per pagare la retribuzione ai condannati impiegati in codesti lavori.

Art. 22.

Il comune di Roma, entro i confini dell'Agro romano, dovrà stabilire e mantenere almeno 16 condotte mediche con le relative stazioni sanitarie oltre a quelle già esistenti nella zona del suburbio.

Art. 23.

Il Comune di Roma dovrà parimenti istituire e tenere aperte, almeno per sei mesi dell'anno nella zona indicata all'articolo 14:

a) una scuola maschile e una femminile in ogni frazione o borgata avente oltre 50 fanciulli dell'uno o dell'altro sesso, atti a frequentarle, quando la popolazione si trovi

distante dal capoluogo oltre due chilometri;

b) una scuola mista in ogni frazione, borgata o agglomeramento di popolazione che conti non più di 800 e non meno di 200 abitanti, ed abbia un numero complessivo di almeno 50 fanciulli, che non possano per ragione della distanza recarsi alle altre scuole aperte nel suburbio o nell'Agro romano.

Art. 24.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Consiglio provinciale, del Consiglio di Stato e udito il Consiglio dei ministri, potrà con decreto Reale provvedere alla colonizzazione dei beni demaniali esistenti in tutte le Provincie del Regno coi criteri e coi metodi adottati pel Montello con le leggi 21 febbraio 1892, n. 57 e 15 febbraio 1900, n. 51, adibendo per le spese di quotizzazione e per le anticipazioni ai coloni i residui capitali della Cassa Montelliana, destinati alle nuove colonizzazioni.

Dai detti residui capitali sarà prelevata una somma di lire 100,000 da adibirsi secondo le norme da determinarsi con decreto Reale, al miglioramento dei servizi comunali obbligatori nel Montello, di cui l'articolo 7 della legge 15 febbraio 1900, n. 51.

Art. 25.

Nessuno avrà diritto a indennità per la risoluzione del contratto di locazione ca-

gionata dalla esecuzione della presente legge salvo all'affittuario il diritto di essere indennizzato, a norma del Codice civile, delle spese fatte per migliorare il fondo.

Art. 26.

Le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Art. 27.

Il Governo del Re, udita la Commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ha facoltà, di modificare il regolamento pubblicato in virtù dell'articolo 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, e di coordinare in testo unico le disposizioni di questa e della precedente legge.

Tutti gli articoli rimangono così approvati.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Avverto gli onorevoli deputati che la seduta pomeridiana comincerà alle ore 14.30.

La seduta termina alle ore 12.45.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia.
